

Osservatorio della giurisprudenza in materia di *factoring*

N. 2/2023

INDICE:

1. Cassazione civile, sez. III, 16/02/2023, n. 4927.....3
(L'opponibilità della cessione al creditore pignoratizio)
2. Cassazione civile, sez. I, 06/03/2023, n.6589.....13
(L'illegittima segnalazione alla centrale rischi)
3. Corte di Appello di Venezia, sez. I, 13/02/2023, n.334.....21
(La revocatoria fallimentare e prova scientia decoctionis)
4. Corte di Appello di Messina, sez. I, 22/02/2023, n.149.....33
(L'accordo tra cedente e cessionario e la legittimazione ad agire di quest'ultimo)
5. Tribunale di Cuneo, sez. I, 21/02/2023, n.122.....45
(La cessione credito e crediti accessori)

Direttore responsabile: *Alessandro Munari*
Caporedattore: *Bruna Alessandra Fossati*

La presente pubblicazione è stata predisposta a solo scopo di studio e ricerca, nel pieno rispetto delle previsioni del Codice Deontologico Forense. Le informazioni contenute e le opinioni espresse nella presente pubblicazione non possono essere considerate come pareri legali, né essere utilizzate come fondamento di casi concreti che richiedano un'analisi specifica della fattispecie. Munari&Partners Studio Legale e Assifact non potranno essere considerati responsabili per azioni od omissioni poste in essere per aver fatto uso delle informazioni contenute nella presente pubblicazione senza che sia stato chiesto loro uno specifico parere in merito.

La pubblicazione è realizzata da Munari&Partners Studio Legale ed edita da Leonardo International Books S.r.l.

Gli articoli pubblicati non possono costituire oggetto di riproduzione, neppure parziale.

Munari&Partners

Studio Legale
Corso Monforte 16
20122 Milano
Tel. +39.02.36642500
Fax +39.02.36579090
email: studio@munaripartners.it



1. Cassazione civile, sez. III, 16/02/2023, n. 4927

Cessione dei crediti - Factoring - Opponibilità della cessione al creditore pignoratizio - Pagamento del corrispettivo della cessione

(Art. 1260 e ss. Cod. Civ. - Art. 5 legge n. 52 del 1991)

Ai fini dell'opponibilità ai terzi della cessione in massa dei crediti operata mediante contratto di factoring, il criterio del pagamento, con data certa, del corrispettivo della cessione è previsto in alternativa agli ordinari criteri della notifica del trasferimento al debitore o della sua accettazione aventi data certa, espressamente fatti salvi dall'art. 5 della legge n. 52 del 1991. (In applicazione del principio la Corte ha rigettato il ricorso in cui si sosteneva che il pagamento, con data certa, del corrispettivo della cessione in massa dei crediti fosse l'unica modalità per l'opponibilità ai terzi della cessione).

* * *

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. De Stefano Franco

- Presidente -

Dott. Valle Cristiano

- Consigliere -

Dott. Tatangelo Augusto

- Consigliere -

Dott. Guizzi Stefano Giaime

- Consigliere -

Dott. Rossi Raffaele

- rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20738/2020 R.G. proposto da:

[Alfa], (omissis);

- ricorrente -

contro

[Delta], (omissis);

- controricorrente -

nonché contro

[Gamma], [Beta] in liquidazione (omissis);

- intimati -

Avverso la sentenza n. 325/2020 della CORTE DI APPELLO DI BARI, depositata il giorno 12 febbraio 2020;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022 dal Consigliere Dott. Raffaele Rossi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di pignoramento notificato nel maggio 2011, la società [Alfa] (creditrice) promosse innanzi il Tribunale di Bari espropriazione di crediti in danno della società [Beta] (debitore) e nei confronti dell'Azienda [Gamma] e della [Delta] (terzi pignorati).

[Gamma] dichiarò che in forza di contratto di appalto del gennaio 2008 [Beta] aveva maturato un credito di Euro 301.294,21, oltre IVA; precisò tuttavia di aver sospeso in via cautelativa, ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 118 ogni pagamento in favore della appaltatrice per inadempimenti contrattuali, ravvisati nella mancata trasmissione delle fatture dei subappaltatori e dei subfornitori e nella mancata presentazione del DURC. La [Delta], a sua volta, dichiarò che, per atto pubblico del maggio 2009, la [Beta] le aveva ceduto, in forza di contratto di factoring, i crediti, presenti e futuri, nascenti dall'esecuzione del menzionato contratto di appalto, atto di cessione notificato alla [Gamma] e da quest'ultima accettato sempre nel maggio 2009.

A seguito di contestazione del creditore procedente, il giudice dell'esecuzione sospese il procedimento.

2. Intrapreso il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, nelle forme del processo a cognizione piena ed esauriente prescritte dal codice di rito prima delle modifiche apportate dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la domanda della [Alfa] è stata disattesa in ambedue i gradi di merito.

Per quanto qui ancora d'interesse, la decisione in epigrafe indicata ha ritenuto che la sospensione dei pagamenti D.Lgs. n. 163 del 2006, ex art. 118 afferendo alla sola fase di riscossione del credito, non ha "alcun effetto impeditivo in ordine all'esistenza del credito", sorto in data anteriore al pignoramento (e, precisamente, nel luglio 2010, epoca di emissione dello stato di avanzamento finale dei lavori e del relativo certificato di pagamento) e ceduto alla [Delta] in modo opponibile al creditore pignorante.

3. Ricorre per cassazione la [Alfa], articolando due motivi, cui resiste, con controricorso, la [Delta]; non svolgono difese in grado di legittimità la [Gamma] e la [Beta]. 4. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare, non occorre verificare il perfezionamento della notifica del libello introduttivo alla [Beta] (non risultano versati nel fascicolo gli avvisi di ricevimento dell'atto notificato a mezzo del servizio postale presso la sede della società ed al liquidatore della stessa), stante il rigetto del ricorso per quanto in appresso esplicitato.

Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone infatti al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti.

Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione *prima facie* infondato o inammissibile, appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti, la fissazione del termine per la rinnovazione della notifica del ricorso ad una parte o per l'integrazione del contraddittorio nei riguardi di un litisconsorte pretermesso (come nel caso il debitore esecutato, parte necessaria nelle controversie di opposizioni esecutive: Cass. 01/12/2021, n. 37847; Cass. 18/05/2021, n. 13533; Cass. 12/05/2021, n. 12685; Cass. 31/1/2017, n. 2333; Cass. 30/01/2012, n. 1316), atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei tempi di definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (così, sulla scia di Cass., Sez. U, 22/03/2010, n. 6826, cfr., tra le tantissime, Cass. 13/10/2011, n. 21141; Cass. 17/06/2013, n. 15106; Cass. 10/05/2018, n. 11287; Cass. 21/05/2018, n. 15106).

2. Il primo motivo denuncia, con riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione "del D.Lgs. n. 163 del 2006, artt. 117 e 118 in connessione agli artt. 1260, 1264, 1265 e 1460 c.c.".

Ad avviso del ricorrente, il provvedimento amministrativo di sospensione dei pagamenti, adottato dalla P.A. committente in ragione dell'inadempimento dell'appaltatrice agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 118 costituisce impedimento al trasferimento ed alla cessione del correlato credito.

2.1. La censura è infondata.

A mente del citato art. 118, la presentazione, ad opera della impresa appaltatrice, delle fatture quietanzate e del DURC, documento unico di regolarità contributiva, integra requisito per procedere al pagamento da parte dell'ente pubblico, nemmeno impedendo nei riguardi di questi l'accertamento giudiziale dell'esistenza del credito e la condanna all'adempimento (così, specificamente, Cass., Sez. U, 16/02/2017, n. 4092, cui si fa rinvio per una diffusa esplicazione su natura e funzione del DURC): in altri termini, una mera condizione di esigibilità del credito, che inibisce la riscossione verso l'appaltante.

Orbene, per scolastica nozione, in *ius positum* riconducibile alle previsioni degli artt. 1260 c.c. e ss., la (temporanea) inesigibilità del credito (nella specie, per l'inottemperanza agli obblighi gravanti sull'appaltatore) non è di ostacolo alla circolazione dello stesso con lo strumento della cessione (la quale ben può avere ad oggetto anche crediti meramente futuri): d'altro canto, a confutare l'assunto del ricorrente, si osservi come la (asserita) intrasferibilità del credito ne importerebbe la non assoggettabilità ad espropriazione ai sensi dell'art. 543 c.p.c., dacché questa si conclude, in esito positivo, con l'assegnazione, avente natura di cessione coattiva del credito.

3. Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 2914 c.c. e della L. 21 febbraio 1991, n. 52, art. 5, comma 1, lett. b), in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonché nullità del procedimento per violazione dell'art. 2909 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

L'impugnante assume che la cessione dalla [Beta] alla [Delta] dei crediti sorti o sorgenti dal contratto di appalto non era opponibile al creditore pignorante, mancando la prova del pagamento, con atto di data certa anteriore al pignoramento, dell'importo della cessione, anzi risultando accertato, con statuizione resa dal giudice di prime cure e non impugnata, l'omesso versamento del corrispettivo della cessione: invoca, al riguardo, il disposto della L. n. 52 del 1991, art. 5, comma 1, lett. b).

3.1. Il motivo è infondato: la statuizione resa dal punto dal giudice territoriale è conforme a diritto, pur occorrendo integrare, se del caso in tal senso intendendola così corretta, la succinta motivazione svolta a suffragio della conclusione.

3.2. La questione sollevata con il motivo in esame concerne le condizioni di efficacia verso i terzi della cessione in massa dei crediti, operata mediante il contratto di factoring, qualora esso sia intervenuto tra parti qualificabili, da una parte, come imprenditore-produttore di beni (cedente il credito) e, dall'altra, come banca o intermediario finanziario (cessionario del credito) che offra la prestazione di un complesso servizio di gestione del credito d'impresa mediante contratto di factoring, indicato nel proprio oggetto sociale.

La disciplina positiva della vicenda è dettata dalla L. n. 52 del 1991, art. 5 il quale, per quanto qui specificamente interessa, prevede, al comma 1, che: "Qualora il cessionario abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia data certa, la cessione è opponibile: (...) b) al creditore del cedente, che abbia pignorato il credito dopo la data del pagamento"; al comma 2, aggiunge che: "E' fatta salva per il cessionario la facoltà di rendere la cessione opponibile ai terzi nei modi previsti dal codice civile".

All'individuazione della corretta esegesi del trascritto ordito normativo, un recente arresto del giudice della nomofilachia (Cass. 15/02/2021, n. 3784), sviluppando spunti argomentativi offerti da alcuni precedenti (in specie, da Cass. 28/02/2020, n. 5616 e da Cass. 28/07/2014, n. 17054), ha dedicato una diffusa ed esaustiva disamina, di cui giova riprodurre i passaggi fondamentali.

Nella citata pronuncia, questa Corte ha ritenuto che, con riguardo alle cessioni dei crediti originate da contratti di factoring, la L. n. 52 del 1991 "ha introdotto nel nostro ordinamento, quale nuovo criterio oggettivo di opponibilità della cessione dei crediti d'impresa, il pagamento del corrispettivo avente data certa anteriore (...): il nuovo criterio di opponibilità non ha modificato o integrato quello previsto dagli artt. 1265 e 2914 c.c. - che a suo tempo adottò lo strumento della notificazione al debitore in alternativa all'accettazione del debitore con atto di data certa - ma si è soltanto aggiunto ad esso, senza sostituirlo. Con ciò ampliando, anziché restringere, la sfera dei diritti del cedente, il quale oggi può rendere opponibile la cessione dei suoi crediti a terzi qualificati sia con la notificazione e l'accettazione di data certa, ai sensi degli artt. 1265 e 2914 c.c., che attraverso il pagamento di data certa del corrispettivo. (...) Il nuovo criterio, difatti, si distingue da quello di diritto comune non solo per l'adozione di un differente strumento di opponibilità, rappresentato dal pagamento di data certa del "corrispettivo della cessione", ma soprattutto per la sua maggiore idoneità a facilitare l'opponibilità delle cessioni di crediti d'impresa verso corrispettivo aventi per oggetto grandi masse di crediti presenti e futuri".

La ratio giustificante l'istituto è stata ravvisata nella "intenzione del legislatore di favorire gli interessi del cessionario, sia agevolandogli l'esercizio dell'attività di finanziamento del cedente mediante la previsione della cedibilità di crediti anche futuri in massa, prima molto discussa; sia accordandogli la possibilità di ricollegare l'opponibilità delle cessioni al pagamento del corrispettivo di data certa, ossia ad un fatto interno alla fattispecie della cessione coincidente con la monetizzazione dei crediti ceduti; sia, infine, consentendogli di ottenere l'opponibilità della cessione per l'intero importo dei crediti ceduti, pagando soltanto una parte del corrispettivo".

La conclusione del ragionamento è compendiata dall'assunto per cui "la legge sul factoring indica in maniera del tutto distinta due modalità alternative di perfezionamento della cessione ai fini della sua opponibilità ai terzi, che possono esprimersi o, ex art. 5, comma 1, con la dimostrazione del pagamento, anche solo parziale, del trasferimento di un credito esistente o futuro o, ex art. 5, comma 2, con la dimostrazione della notifica o accettazione del trasferimento alla parte debitrice, secondo la disciplina generale ex artt. 1264-1265 c.c."; da ciò discende che "per i crediti che siano relativi a un rapporto già in essere tra cedente e ceduto si ritiene idoneo fatto di opponibilità la notifica di data certa dello stesso atto di cessione dei crediti futuri, ovvero pure l'accettazione del ceduto: solo a condizione, peraltro, che tale contesto documentale comprenda l'identificazione dei crediti in tutti i loro elementi oggettivi e soggettivi, sì da renderli singolarmente riconoscibili".

3.3. Sulla scorta di tali principi, cui si intende dare espressa e convinta continuità, erra dunque il ricorrente nel sostenere la necessità del pagamento, con data certa, del corrispettivo della cessione in massa di crediti, quale unica modalità per l'opponibilità ai terzi della cessione stessa, potendo invece essa anche derivare, secondo le regole di diritto comune espressamente fatte salve dalla L. n. 52 del 1991, art. 5, comma 2, dalla notifica dell'atto di cessione al debitore o dalla sua accettazione in epoca anteriore al pignoramento.

Ed è quanto riscontrato - con accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità se ed in quanto, come nella specie, scevro da evidenti vizi logici - dal giudice di merito: nella sentenza impugnata si acclara l'avvenuta cessione da [Beta] a [Delta], dei crediti, presenti e futuri, nascenti dal contratto di appalto stipulato con [Gamma], cessione conclusa con scrittura privata autenticata del 6 maggio 2009, atto notificato (in data 7 maggio 2009) all'ente debitore ceduto e da quest'ultimo accettato il successivo 25 maggio 2009.

Al lume di quanto sopra, non è pertanto discutibile l'opponibilità di siffatta cessione all'odierno ricorrente, per aver egli intrapreso l'azione esecutiva con atto di pignoramento notificato nel maggio 2011.

4. Il ricorso è rigettato.
5. Le spese del grado di legittimità seguono la soccombenza.
6. Atteso il rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 14 dicembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2023

* * *

IL CASO

La Società Alfa, quale creditrice di una somma di danaro nei confronti di Beta, al fine di recuperare detta somma, aveva promosso un'azione esecutiva di tipo mobiliare notificando atto di pignoramento presso terzi a Gamma e Delta.

Il terzo Gamma, ricevuta la notifica del pignoramento, dichiarava che per quanto Beta avesse maturato nei suoi confronti un credito in forza di un contratto di appalto, lo stesso non era esigibile atteso che l'appaltatrice non aveva provveduto alla "trasmissione della fatture dei subappaltatori e dei subfornitori e presentazione del DURC"; l'altro terzo Delta dichiarava poi che, ben prima della notifica del pignoramento, Beta, in forza di contratto di factoring, le aveva ceduto il credito vantato verso Gamma, cui la cessione, sempre ben prima della notifica del suindicato pignoramento, era stata notificata ed accettata.

A fronte di tali dichiarazioni, il Giudice dell'esecuzione sospendeva il giudizio ed Alfa avviava un'azione di accertamento dell'obbligo del terzo nei confronti di Gamma e Delta. La domanda di Alfa veniva rigettata sia in primo grado che in secondo grado.

Alfa promuoveva quindi ricorso innanzi alla Suprema Corte impugnando la pronuncia di secondo grado sulla scorta di due motivi, ossia:

n.1 "violazione e falsa applicazione" del D.Lgs. n. 163 del 2006, artt. 117 e 118 in connessione agli artt. 1260, 1264, 1265 e 1460 c.c.". Ad avviso del ricorrente, il provvedimento amministrativo di sospensione dei pagamenti, adottato dalla P.A. committente in ragione dell'inadempimento dell'appaltatrice agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 118 costituisce impedimento al trasferimento ed alla cessione del correlato credito;

n. 2 "violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 2914 c.c. e della L. 21 febbraio 1991, n. 52, art. 5, comma 1, lett. b), in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonché nullità del

procedimento per violazione dell'art. 2909 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. L'impugnante assume che la cessione da Beta a Delta dei crediti sorti o sorgenti dal contratto di appalto non era opponibile al creditore pignorante, mancando la prova del pagamento, con atto di data certa anteriore al pignoramento, dell'importo della cessione, anzi risultando accertato, con statuizione resa dal giudice di prime cure e non impugnata, l'omesso versamento del corrispettivo della cessione: invoca, al riguardo, il disposto della L. n. 52 del 1991, art. 5, comma 1, lett. b)".

La Corte esaminati gli atti e i documenti di causa rigettava il ricorso ritenendo infondati entrambi i motivi di impugnazione atteso che, quanto al primo motivo, "la inesigibilità del credito (nella specie, per l'inottemperanza agli obblighi gravanti sull'appaltatore) non è di ostacolo alla circolazione dello stesso con lo strumento della cessione (la quale ben può avere ad oggetto anche crediti meramente futuri)"; quanto al secondo motivo "ai fini dell'opponibilità ai terzi della cessione in massa dei crediti operata mediante contratto di factoring, il criterio del pagamento, con data certa, del corrispettivo della cessione è previsto in alternativa agli ordinari criteri della notifica del trasferimento al debitore o della sua accettazione aventi data certa, espressamente fatti salvi dall'art. 5 della legge n. 52 del 1991".

La Corte ha condannava parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, anche di legittimità.

COMMENTO

Come noto, nella dinamica della cessione del credito assume un ruolo centrale la conoscenza del debitore ceduto circa il mutamento della titolarità del rapporto obbligatorio. È opinione largamente condivisa che il negozio di cessione abbia una struttura bilaterale: esso si perfeziona con l'incontro della volontà di cedente e cessionario. Il debitore ceduto è dunque estraneo a tale dinamica contrattuale e, in un certo senso, la "subisce"¹. Tuttavia, ai sensi dell'art. 1264, 1° comma, c.c. "la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata". La notifica è condizione di efficacia della cessione nei confronti del ceduto (alternativa all'accettazione, dunque). La notifica della cessione viene poi evocata dal codice per dirimere il contrasto tra più cessionari del medesimo credito (art. 1265 c.c.), e per regolare la compensazione con eventuali crediti vantati dal debitore ceduto (art. 1248 c.c.).

In tale situazione un aspetto che merita attenta riflessione, riguarda le forme della "notificazione" nell'ambito, appunto, della cessione del credito².

¹ V. ex multis G. IORIO, *Corso di Diritto privato*, V ed., Torino, 2022, 321; F. GAZZONI, *Manuale di Diritto privato*, XX ed., Napoli, 2021, 620.

² cfr. G. IORIO, *op. cit.*, 324, e Cass. civ., 2 novembre 2010, n. 22280, in *Notariato 2011*: "La natura consensuale del contratto comporta che il credito si trasferisce dal patrimonio del cedente a quello del cessionario per effetto dell'accordo, mentre l'efficacia e la legittimazione del cessionario a pretendere la prestazione dal debitore (in quanto alla semplice conoscenza della cessione da parte di costui si ricollega l'unica conseguenza della non liberatorietà del pagamento effettuato al cedente) conseguono alla notificazione o all'accettazione della cessione al contraente ceduto, che non si identificano peraltro con gli istituti dell'ordinamento processuale e non sono pertanto soggetti a particolari discipline o formalità ma sono atti a forma libera. Pertanto, ove la notificazione, consistente in una dichiarazione recettizia, venga fatta in forma scritta, non deve essere necessariamente sottoscritta dal creditore cedente, essendo al riguardo sufficiente che vi siano inequivoci elementi indicanti la relativa provenienza, in modo che risulti al debitore ceduto pienamente assicurata la prova e la non problematica conoscenza dell'avvenuta cessione. La cessione è valida ed efficace tra cedente e cessionario quando sia stata data la comunicazione di essa al debitore ceduto ... La notificazione o l'accettazione della cessione al debitore ceduto sono atti a forma libera, che non si identificano con gli istituti dell'ordinamento processuale, sicché nel caso in cui la notificazione, consistente in una dichiarazione recettizia, venga fatta in forma scritta, essa non deve essere necessariamente sottoscritta dal creditore cedente, essendo sufficiente che vi siano inequivoci elementi indicanti la relativa provenienza, in modo che al debitore ceduto risulti pienamente assicurata la prova e la non problematica conoscenza dell'avvenuta cessione".

Secondo un certo orientamento – minoritario e recessivo – la notifica dovrebbe essere effettuata nelle forme solenni prescritte dall'ordinamento processuale³.

Secondo altro orientamento – oggi maggioritario – si tratterebbe di un atto a forma totalmente libera, rilevando soltanto la effettiva conoscenza del debitore circa la mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio. Pertanto, sarebbe sufficiente qualunque mezzo idoneo a raggiungere lo scopo⁴. Sono stati dunque considerati efficaci l'invio di una lettera raccomandata semplice, la mera presentazione del titolo, la notifica di un atto di citazione col quale si richiede il pagamento del debito (e anche la richiesta di pagamento avanzata successivamente, nel corso del giudizio), una dichiarazione inserita nelle fatture. Persino una comunicazione verbale viene ritenuta idonea a integrare la “notifica” richiesta ex lege⁵.

³ Cfr. V. PANUCCIO, voce “Cessione dei crediti”, in *Enc. Dir.*, VI, Milano, 1960, 876 e seg., il quale però, sulla base dell'art. 1264, 2° comma, c.c., distingue le posizioni del ceduto e degli altri terzi: “nei confronti dei terzi è indispensabile o un atto formale di notifica, o l'accettazione con data certa. Rispetto al ceduto, invece, la semplice conoscenza di fatto della cessione toglie effetto liberatorio al pagamento effettuato all'originario creditore. La conoscenza di fatto può essere prodotta con qualunque mezzo. Basta ad esempio la comunicazione verbale al ceduto dell'avvenuta cessione per produrre nei di lui confronti gli stessi effetti che si producono per gli altri terzi. Così l'accettazione senza atto autentico ed ogni altro mezzo con cui la cessione sia portata a conoscenza del debitore produce effetti nei confronti del ceduto, ma non degli altri terzi”. Per le rare pronunce dei giudici in tal senso, vedi Cass. civ., 6 maggio 1966, n. 1162, in *Giust. Civ.*, 1966, I, 1531 e segg.; Trib. Milano, 19 luglio 1973, in *Giur. It.*, 1975, I, 537 e segg., con nota fortemente critica di A. Frignani, *Il difficile cammino del “factoring”*. (Sulla pretesa notifica, al debitore ceduto, a mezzo ufficiale giudiziario), ma riformata in secondo grado da App. Milano, 21 febbraio 1975, in *Giur. Comm.*, 1976, II, 387 e segg. con nota di B. Cassandro Sulpasso; Trib. Genova, 29 agosto 1991, in *Nuova Giur. Comm.*, 1992, I, 672 e segg., con nota critica di G. Carbone, resa, peraltro, in un caso in cui si dibatteva dell'opponibilità della cessione del credito al fallimento del cedente.

⁴ V. ex multis A. TORRENTE-P. SCHLESINGER, *Manuale di Diritto privato*, XXV ed., Milano, 2021, 410; G. Iorio, *op. cit.*, 324; F. Gazzoni, *ibidem*; P. PERLINGIERI, *Cessione dei crediti*, in *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1982, 176 e segg.; T. Mancini, *La cessione dei crediti*, in *Tratt. Rescigno, Obbligazioni e contratti*, I, Torino, 1984, 393; C.M. BIANCA, *Diritto civile*, IV, *L'obbligazione*, Milano, 1998, 588; E. Briganti-D. Valentino, *Le vicende delle obbligazioni. La circolazione del credito e del debito*, in *Tratt. Perlingieri*, Napoli, 2007, 70; G. FINAZZI, *La cessione del credito*, in R. ALESSI-V. MANNINO (a cura di), *La circolazione del credito*, I, *Tratt. Garofalo-Talamanca*, Padova, 2008, 610 e segg.; P. LAMBRINI, *commento sub art. 1264 c.c.*, in V. Cuffaro (a cura di), *Delle obbligazioni*, in *Comm. Gabrielli*, Torino, 2013, 761; A. ASTONE, *Il trasferimento del credito*, in *Comm. Schlesinger*, Milano, 2014, 225; F. Gambino, *Il rapporto obbligatorio*, in *Tratt. Sacco*, Torino, 2015, 417; E. MOSCATI, *La disciplina generale delle obbligazioni*, Torino, 2015, 392 e segg.; U. CARNEVALI, *I problemi giuridici del factoring*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1978, 318 e seg. Salvo rarissime eccezioni, risulta compatta la giurisprudenza: v. ex multis Cass. civ., 14 marzo 1957, n. 1711, in *Banca Borsa*, 1957, II, 492 e segg.; Cass. civ., 27 aprile 1961, n. 948, in *Foro it.*, 6/1961, I, 918 e seg.; Cass. civ., 22 dicembre 1988, n. 7013; Cass. civ., 29 settembre 1999, n. 10788; Cass. civ., 18 ottobre 2005, n. 20143; Cass. civ., 26 aprile 2022, n. 12974; Trib. Pavia, 5 dicembre 1985, in *Foro It.*, 1986, I, 2292; App. Milano, 31 gennaio 1995, in *Banca Borsa*, 1996, II, 180 e seg.; App. Bologna, 8 gennaio 2002, in *Giur. It.*, 2002, 1664 e segg.; App. Genova, 18 dicembre 2002, n. 1216, in *Nuova Giur. Ligure*, 2004, 113; Trib. Milano, Sez. VI, 16 dicembre 2021, n. 10464, Pres. Macripò, in *Banca dati Foroplus*.

⁵ P. LAMBRINI, *ibidem*. Peraltro, da un lato si deve considerare che la posta elettronica (non certificata) è diventata un mezzo ordinario di comunicazione tra i consociati. Sicché, sembra possibile estendere la nozione di “indirizzo” ex art. 1335 c.c. alla casella di posta elettronica del destinatario, a condizione che vi siano indici inequivoci della riconducibilità di tale casella al soggetto, ed essa risulti, altresì, nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, ad esempio per via del quotidiano utilizzo per l'attività lavorativa (arg. ritraibile dalla giurisprudenza che ha esteso la nozione di “indirizzo” rilevante ex art. 1335 c.c.: v. Cass. civ., 8 ottobre 2021, n. 27412, in *CED Cassazione* 2021). D'altro canto, quando la comunicazione parte – come nella specie – da una casella PEC, anche se inoltrata verso un indirizzo email ordinario, essa risulta assistita dalla prova certa della spedizione. Come noto, infatti, il sistema di posta elettronica certificata è stato equiparato dal legislatore a quello postale tradizionale: v. art. 6, 1° comma, D.P.R. n. 68/2005. Sembra possibile, quindi, applicare in via analogica l'orientamento consolidato sul valore della lettera raccomandata senza a.r. Quest'ultima, “anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, dalla quale consegue la presunzione dell'arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c., fondate sulle univoche e concludenti circostanze della suddetta spedizione e sull'ordinaria regolarità del servizio postale” (ex multis Cass. civ., 11 gennaio 2019, n. 511, in *CED Cassazione* 2019).

Ancóra, si riconosce che “naturalmente la dichiarazione potrà essere effettuata anche in modalità informatica, anche non certificata”.

In sostanza non sono richieste specifiche formalità ai fini della notificazione della cessione⁶.

L'oggetto della notifica non deve neanche essere necessariamente rappresentato dall'intero documento comprovante la cessione ma basta una notizia idonea a rendere edotti della mutata titolarità del credito⁷. Secondo un certo orientamento dottrinario l'atto da notificare dovrà contenere i seguenti elementi essenziali per andare incontro alla sua funzione informativa di mutata titolarità del credito ceduto, in particolare: l'individuazione del rapporto obbligatorio esistente tra cedente e ceduto, l'ammontare del credito oggetto di trasferimento, l'indicazione del titolo da cui detto credito deriva, la data dell'atto di cessione, l'identificazione nominativa del cessionario e dell'eventuale notaio rogante, la data di registrazione dell'atto⁸.

La notifica dell'avvenuta cessione di credito può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a far conoscere al debitore la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità di trasmettergli l'originale o la copia autentica della cessione, purché egli possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi, restando pertanto possibile che essa provenga dalla cessionaria e non dal creditore cedente⁹.

⁶ Diversa dalla notificazione è l'accettazione da parte del debitore ceduto. Il ruolo dell'accettazione, la sua natura, e la sua struttura hanno aperto la strada ad ampi dibattiti sebbene oggi la giurisprudenza è costante nel fornire una determinata ricostruzione di essa che, al pari della notificazione, è collegata alla cessione del credito ma collocata al di fuori della sua struttura. Come è noto, al riguardo, è dubbio se l'accettazione del debitore configuri una dichiarazione di scienza, un riconoscimento di debito o una presa di conoscenza dell'avvenuta cessione. Altrettanto note sono le ricadute pratiche delle diverse qualificazioni proposte, diversamente graduate a seconda della soluzione prescelta. Mentre la presa d'atto del terzo indifferente non comporterebbe altra conseguenza che l'efficacia della cessione nei confronti del debitore e, sussistendo la data certa, dei terzi, ai sensi degli artt. 1264, 1265 e delle altre previsioni che contemplano l'accettazione della cessione, il riconoscimento del debito produrrebbe anche l'astrazione processuale e, cioè, l'inversione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 1988 c.c., essendo il cessionario esentato dalla prova del diritto vantato e ricadendo sul debitore l'onere di provare, eventualmente, l'invalidità del titolo. BIANCA, *L'obbligazione, Diritto civile*, Milano, 1985; così anche DONATI, *Causalità e astrattezza nella delegazione*, Padova, 1975; DOLMETTA, *Cessione dei crediti*, cit.: “Ora, che la dichiarazione di accettazione contenga un riconoscimento di debito a me pare assunto senz'altro condivisibile (...): con l'accettazione, il debitore “conferma” la cessione, la riconosce, dunque, come avvenuta nei propri confronti e quindi riconosce la propria posizione debitoria verso l'acquirente e per ciò stesso, ancora prima, l'esistenza del credito in capo all'alienante avanti il concludersi del negozio dispositivo (...)”. Per la giurisprudenza di merito, Trib. Firenze, 27 gennaio 1994, in *Riv. it. leasing*, 1994, 865: “Nella cessione dei crediti d'impresa l'espressa accettazione del debitore ceduto comporta il perfezionamento dell'operazione e non può essere interpretata in altro modo che come riconoscimento dell'esistenza del credito, quale perfetto ed esistente nei suoi confronti, senza alcuna immaginabile condizione di salvo buon fine di presunte e non effettuate consegne di merce”. Secondo altro orientamento il consenso del debitore ha natura di dichiarazione di scienza, di presa d'atto della cessione, che attiene esclusivamente all'opponibilità del negozio al debitore medesimo, cfr. BRECCIA, *Le obbligazioni, Trattato dir. civ. a cura di Iudica - Zatti*, Milano, 1991; in tal senso in giurisprudenza cfr. Cass. civ., 21 ottobre 2010, n. 21599, in *CED Cassazione*, 2010; Cass. civ., 27 febbraio 1998, n. 2156, in *Rep. Foro It.*, 1998

⁷ DOLMETTA - PORTALE, *Cessione del credito e cessione in garanzia nell'ordinamento italiano*, in Milano, 1985.

⁸ FERRIGNO, *Factoring*, in *Contr. e impr.*, Padova, 1988, in cui si afferma: “Ai fini della notificazione, non è necessaria la comunicazione integrale dell'atto di citazione (e tanto meno la sua trasmissione in originale o in copia), bensì è sufficiente quella relativa agli elementi essenziali del negozio”.

⁹ Cass. civ., 10 maggio 2005, n. 9761, in *CED Cassazione* 2005. Cfr. Cass. civ., 2 settembre 1997, n. 8387, in *CED Cassazione* 1997: “La notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c. come condizione per il perfezionamento della cessione del credito, non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi anche nell'atto di citazione o in qualsivoglia altra manifestazione di volontà compiuta nel corso del giudizio, idonea a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio. Tale principio si applica (eccetto i casi espressamente previsti) anche nei confronti della pubblica amministrazione debitrice (nella specie, dell'indennità di espropriazione parziale di un fondo agricolo venduto successivamente all'espropriazione), senza necessità che essa aderisca alla cessione con adempimenti formali prestabiliti, essendo sufficiente che le sia data notizia della cessione stessa in forma idonea a consentirle di disporre le opportune variazioni negli ordini di pagamento”.

Pertanto, la notifica al debitore ceduto non deve essere necessariamente eseguita a mezzo di ufficiale giudiziario¹⁰, costituendo quest'ultima una delle varie forme di notificazione, intesa come attività diretta a produrre la conoscenza di un atto in capo al destinatario.

La notificazione della cessione (o la sua accettazione) assume poi rilievo anche ai fini dell'opponibilità di essa nei confronti di terzi per regolare, come accennato, il contrasto tra più cessionari del medesimo credito o dirimere eventuali conflitti tra il cessionario ed il creditore del cedente, pignorante il credito ceduto.

Tale ultima eventualità è appunto quella presa in considerazione dalla Suprema Corte con la pronuncia in commento, laddove la Corte è stata chiamata a decidere se in materia di cessione del credito ed in particolare in ipotesi di contratto di factoring l'opponibilità nei confronti del creditore pignorante si realizzi solo qualora il cessionario abbia pagato il corrispettivo della cessione con atto di pagamento avente data certa anteriore al pignoramento ovvero anche in ipotesi di notificazione della cessione o accettazione di essa, sempre avente data certa anteriore al pignoramento.

La disciplina di riferimento è dettata dall'art. 5 della Legge n. 52 del 1991, secondo cui, al primo comma, "Qualora il cessionario abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia data certa, la cessione è opponibile: (...) b) al creditore del cedente, che abbia pignorato il credito dopo la data del pagamento"; al comma 2, aggiunge che: "E' fatta salva per il cessionario la facoltà di rendere la cessione opponibile ai terzi nei modi previsti dal codice civile".

Orbene la Corte, richiamando suoi precedenti¹¹ in materia, ha ribadito che la normativa dettata dal Legislatore in materia di factoring ha introdotto nel nostro ordinamento un nuovo criterio oggettivo di

¹⁰ In senso contrario, GRAZIADEI, *La notificazione al debitore ceduto come condizione di efficacia della cessione dei crediti nei confronti di terzi*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, Milano, 1962, in cui si afferma: "la notificazione di cui all'art. 1264, comma 1 deve essere intesa come il risultato dell'attività giuridica formale del pubblico ufficiale abilitato ad eseguirla, diretta alla consegna al destinatario di una copia dell'atto".

¹¹ Cass. civ., 15 febbraio 2021, n. 3784, in CED Cassazione 2021: "l'interpretazione della L. n. 52 del 1991, art. 5, recante norme sull'opponibilità nei confronti dei terzi della cessione di crediti d'impresa verso corrispettivo, risulta più agevole di quanto indicato dal fallimento nel suo argomentare. Non è difatti controverso che la della L. n. 52, art. 5, comma 1, lett. c), secondo cui "qualora il cessionario abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia data certa, la cessione è opponibile al fallimento del cedente dichiarato dopo la data del pagamento", ha introdotto nel nostro ordinamento, quale nuovo criterio oggettivo di opponibilità della cessione dei crediti d'impresa, il pagamento del corrispettivo avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento. Altrettanto generalmente condivisa dalla dottrina è l'opinione secondo la quale il nuovo criterio di opponibilità non ha modificato o integrato quello previsto dagli artt. 1265 e 2914 c.c. - che a suo tempo adottò lo strumento della notificazione al debitore in alternativa all'accettazione del debitore con atto di data certa - ma si è soltanto aggiunto ad esso, senza sostituirlo. Con ciò ampliando, anziché restringere, la sfera dei diritti del cedente, il quale oggi può rendere opponibile la cessione dei suoi crediti a terzi qualificati sia con la notificazione e l'accettazione di data certa, ai sensi degli artt. 1265 e 2914 c.c., che attraverso il pagamento di data certa del corrispettivo. Precisazione, questa, dovuta ove si consideri che lo stesso legislatore non ha mancato di precisare (art. 5, comma 2) che "è fatta salva per il cessionario la facoltà di rendere la cessione opponibile ai terzi nei modi previsti dal codice civile". Il nuovo criterio, difatti, si distingue da quello di diritto comune non solo per l'adozione di un differente strumento di opponibilità, rappresentato dal pagamento di data certa del "corrispettivo della cessione", ma soprattutto per la sua maggiore idoneità a facilitare l'opponibilità delle cessioni di crediti d'impresa verso corrispettivo aventi per oggetto grandi masse di crediti presenti e futuri"; vedi anche Cass. civ., 20 febbraio 2020, n. 5616, in CED Cassazione 2020: *In materia va segnalato, prima di tutto, il sistema normativo predisposto dalla L. 21 febbraio 1991, n. 52, artt. 5 e 7, c.d. legge factoring, con riguardo alle cessioni di "crediti futuri" che rispondano a tutti i requisiti e alle condizioni indicati negli artt. 1, 2 e 3 della Legge medesima: tale sistema risulta basato sull'antiorità di data certa del "pagamento del corrispettivo della cessione" al fallimento, salva comunque la prova, da parte del curatore, della scientia decoctionis del factor al tempo dell'avvenuto pagamento (su questo sistema v., in particolare, Cass., 23 giugno 2015, n. 12994)". (così Cass. Sez. 1, ord. 5616/2020). Nel precedente qui richiamato viene dato rilievo alla contemporanea vigenza, altresì, della normativa di diritto comune di cui all'art. 2914 c.c., n. 2 e L. Fall., art. 45, fondata sulla regola dell'antiorità di data certa della notifica della cessione (secondo la nozione ripresa, anche di recente, dalla pronuncia di Cass., 23 giugno 2018, n. 16566) alla sentenza dichiarativa ovvero dell'accettazione (sempre di data certa) della medesima da parte del debitore ceduto. In proposito, si indica che "la disciplina*

opponibilità della cessione dei crediti d'impresa, ossia il pagamento del corrispettivo avente data certa anteriore, che si affianca ma non si sostituisce a quello della notificazione al debitore, in alternativa all'accettazione del debitore, con atto di data certa e di cui agli artt. 1265 e 2914 c.c.

La ratio giustificante l'istituto è stata ravvisata nella "intenzione del legislatore di favorire gli interessi del cessionario, sia agevolandogli l'esercizio dell'attività di finanziamento del cedente mediante la previsione della cedibilità di crediti anche futuri in massa, prima molto discussa; sia accordandogli la possibilità di ricollegare l'opponibilità delle cessioni al pagamento del corrispettivo di data certa, ossia ad un fatto interno alla fattispecie della cessione coincidente con la monetizzazione dei crediti ceduti; sia, infine, consentendogli di ottenere l'opponibilità della cessione per l'intero importo dei crediti ceduti, pagando soltanto una parte del corrispettivo".

In ipotesi di factoring, dunque, il cessionario potrà opporre l'intervenuta cessione ad eventuali ulteriori terzi aventi pretese sul credito ceduto ricorrendo a due modalità alternative di perfezionamento della cessione ai fini della sua opponibilità ai terzi, che possono esprimersi o, ex art. 5, comma 1, con la dimostrazione del pagamento, anche solo parziale, del trasferimento di un credito esistente o futuro o, ex art. 5, comma 2, con la dimostrazione della notifica o accettazione del trasferimento alla parte debitrice, secondo la disciplina generale ex artt. 1264-1265 c.c."

Sulla scorta di tali principi, la Corte ha quindi rigettato il ricorso di Alfa laddove erroneamente sosteneva che il pagamento, con data certa, del corrispettivo della cessione in massa di crediti, costituisca l'unica modalità per l'opponibilità ai terzi della cessione stessa, potendo invece essa anche derivare, secondo le regole di diritto comune espressamente fatte salve dalla L. n. 52 del 1991, art. 5, comma 2, dalla notifica dell'atto di cessione al debitore o dalla sua accettazione in epoca anteriore al pignoramento.

Avv. Nello D'Agostino

D'Agostino@munaripartners.it

dettata dalla citata legge speciale risulta intesa a dettare non già un regime esclusivo di opponibilità della cessione ai creditori del cedente e al fallimento di quest'ultimo, bensì un regime ulteriore di favore per le imprese autorizzate all'attività di factoring - che risulta "utilizzabile" (nel rispetto di tutte le condizioni ivi previste) in via alternativa a quella delineata dal diritto comune".

2. Cassazione civile, sez. I, 06/03/2023, n. 6589

Illegittima segnalazione alla centrale rischi – Danni all'immagine e alla reputazione – Onere della prova ex art. 2697 c.c.

(Art. 2043 Cod. Civ. - Art. 2059 Cod. Civ. - Art. 2697 Cod. Civ.)

In tema di illegittima segnalazione alla centrale rischi, il danno all'immagine e alla reputazione non può considerarsi sussistente "in re ipsa", ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, pur a fronte della erronea segnalazione circa la qualità di terzo datore di ipoteca, ha respinto la richiesta risarcitoria, anche per il danno non patrimoniale, in quanto genericamente allegata ed in assenza di dimostrazione della interlocuzione con soggetti bancari nel periodo di riferimento o l'accesso al sistema di archivio della centrale rischi da parte di operatori interessati).

* * *

ORDINANZA**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE****SEZIONE PRIMA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Valitulli Antonio

Dott. Falabella Massimo

Dott. Caradonna Lunella

Dott. Campese Eduardo

Dott. Fidanzia Andrea

ha pronunciato la seguente:

- Presidente -
- rel. Consigliere -
- Consigliere -
- Consigliere -
- Consigliere -

ORDINANZA

sul ricorso 33685/2019 proposto da:

[Alfa], (omissis);

- ricorrente -

contro

[Beta], (omissis);

- controricorrente -

e contro

[Beta], e [Gamma], nella qualità di soci di [Delta], cancellata dal registro delle imprese;

- intimata -

avverso l'ordinanza del Tribunale di Modena depositata l'11 gennaio 2019 e la sentenza della Corte di appello di Bologna depositata il 19 luglio 2019.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 6 giugno 2022 dal Consigliere Relatore Dott. Massimo Falabella.

FATTI DI CAUSA

1. - Con atto di citazione notificato il 12 luglio 2013, [Alfa], ha convenuto in giudizio [Beta], al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni sofferti in ragione di una illegittima segnalazione presso la Centrale rischi della Banca d'Italia. Ha assunto che nel novembre 2007 si era impegnata all'acquisto di un'area e alla successiva edificazione di un complesso immobiliare denominato "(omissis)", la cui realizzazione comportava un impegno finanziario di rilevante entità, tale da richiedere un finanziamento bancario dell'importo di Euro 132.600.000,00. Il progetto si era poi arenato in quanto alcuni istituti di credito che avrebbero dovuto somministrare una parte di detto importo avevano

chiesto chiarimenti in merito alla segnalazione risultante dalla Centrale rischi per presunte garanzie prestate da [Alfa] in favore di un'altra società del gruppo: in particolare - secondo l'istante -, detta segnalazione erroneamente indicava l'attrice quale terzo datore di ipoteca in favore di soggetto che versava in una situazione di sofferenza. Ha rilevato la società attrice che l'erronea segnalazione le aveva procurato ingenti danni patrimoniali e non patrimoniali e che, in particolare, a causa di essa non era stato possibile ottenere il finanziamento necessario per la realizzazione del progetto immobiliare intrapreso, poi abbandonato. Con successivo atto di citazione del 19 ottobre 2015 Napoli Residenziale ha evocato in giudizio [Beta] e [Gamma], società cessionaria del credito a garanzia del quale era stata erroneamente operata la segnalazione di [Alfa] quale terzo datore di ipoteca, per sentirle condannare, in via solidale, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalla società attrice in conseguenza di una ulteriore segnalazione.

In entrambi i giudizi si è costituita [Beta].

A seguito della riunione dei giudizi il Tribunale di Modena ha respinto le domande attrici. Pur riconoscendo l'illegittimità della segnalazione, il Giudice di primo grado ha ritenuto non sussistesse la prova del danno lamentato: né di quello patrimoniale, né di quello non patrimoniale.

2. - Il gravame proposto da [Alfa] è stato poi dichiarato inammissibile dalla Corte di appello di Bologna a norma dell'art. 348 bis c.p.c., per l'assenza di una ragionevole probabilità di suo accoglimento.

3. - La sentenza del Tribunale e l'ordinanza della Corte di appello sono state impugnate per cassazione da Napoli Residenziale con un ricorso articolato in quattro motivi. Resiste con controricorso [Beta]. Ricorrente e controricorrente hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. - Il primo motivo oppone la violazione o falsa applicazione di norme procedurali ex art. 111 Cost., comma 7, in relazione all'art. 348 ter c.p.c. Si lamenta che la Corte di merito abbia mancato di sentire le parti quanto all'applicabilità o meno dell'art. 348 bis c.p.c., alla fattispecie concreta.

Il motivo è inammissibile.

Ben vero, l'art. 348 ter c.p.c., prevede, al comma 1, che l'inammissibilità dell'appello vada dichiarata "prima di procedere alla trattazione, sentite le parti": questa Corte ha poi precisato che l'inosservanza di tale disposizione costituisce un vizio proprio dell'ordinanza di inammissibilità resa a norma dell'art. 348 bis c.p.c., e, pertanto, integra una violazione della legge processuale deducibile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7, escludendo anche la necessità di valutare se da tale violazione sia derivato un concreto ed effettivo pregiudizio al diritto di difesa delle parti (Cass. 4 settembre 2017, n. 20758); secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, infatti, l'ordinanza di inammissibilità dell'appello resa ex art. 348 ter c.p.c., è ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7, limitatamente ai vizi, suoi propri, costituenti violazioni della legge processuale e tra di essi rientra la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nell'art. 348 ter, comma 1, primo periodo (Cass. Sez. U. n. 2 febbraio 2016, n. 1914).

La prescrizione che impone al giudice di dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis, solo dopo che siano "sentite le parti" è chiara nel suo significato letterale: la formula della norma non esige che debba farsi luogo a un'audizione delle parti comparse personalmente (incombente che sarebbe del resto privo di significato, giacché il tema dell'accoglibilità del gravame richiede conoscenze tecniche proprie dei difensori), ma nemmeno che si debba far luogo a una vera e propria discussione orale della causa, secondo il modulo dell'art. 352 c.p.c., comma 2. Come osservato dalla dottrina, la norma esige un contraddittorio con forme attenuate. A tal fine deve ritenersi necessario, ma anche sufficiente, che le parti siano poste in condizione di interloquire sulla concreta possibilità che il giudizio di appello sia definito con una pronuncia di inammissibilità basata sul fatto che l'impugnazione "non ha una ragionevole probabilità di essere accolta". Proprio avendo riguardo a tale funzionalizzazione

dell'incombente è da credere, poi, che la condizione di legge sia rispettata ove l'appellato abbia, nella propria comparsa di risposta, domandato la pronuncia di ordinanza ex art. 348 bis: in tale evenienza, infatti, il tema in questione entra a far parte del dibattito processuale, senza la necessità di una sollecitazione del giudice al riguardo, e le parti possono ritenersi "sentite" sul punto in quanto vi è stato contraddittorio su di esso.

Ciò detto, la ricorrente non ha riprodotto il contenuto del verbale di udienza; in tal modo la censura si rivela carente della necessaria specificità. Infatti, la deduzione con il ricorso per cassazione di *errores in procedendo* implica che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" (Cass. Sez. U. 25 luglio 2019, n. 20181). La centralità che assume, nella circostanza, la trascrizione del verbale emerge chiaramente dallo stesso tenore delle difese della controricorrente, la quale ha dedotto che il difensore dell'appellata, in udienza, aveva insistito sulle eccezioni di cui alla comparsa di costituzione e, in particolare, sull'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. (controricorso, pag. 10).

Merita aggiungere che, del resto, l'ordinanza impugnata ha dato atto essere state "sentite le parti" (cfr. l'epigrafe del provvedimento): evenienza, questa, che conferma l'importanza che assumeva, nella circostanza, la riproduzione del verbale di udienza; e infatti, è attraverso quanto trascritto nel verbale che avrebbe potuto accertarsi il contenuto delle dichiarazioni rese dai difensori nel corso dell'udienza.

2. - Col secondo motivo sono denunciate la violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c., in combinato disposto con l'art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 1225 e 1227 c.c.. E' lamentata l'erronea valutazione della documentazione in atti e, segnatamente, delle comunicazioni con cui gli istituti di credito che avrebbero dovuto erogare finanziamenti avevano comunicato l'impossibilità di dar corso all'operazione a causa della segnalazione presso la Centrale rischi. Viene richiamata, in proposito, una comunicazione del Banco di Napoli in cui è stata data conferma del fatto che l'istruttoria della pratica risultava sospesa in attesa di chiarimenti in ordine alla nominata segnalazione. Deduce la ricorrente che una segnalazione errata incide sul regime di libera concorrenza e sullo stesso sistema creditizio, visto che anche dopo la sua cancellazione essa rimane visibile sotto forma di "segnalazione non attiva". Aggiunge che il giudice avrebbe dovuto limitarsi a recepire il dato oggettivo e documentato della mancata erogazione del finanziamento, mentre invece aveva ritenuto che, una volta accertata l'inconsistenza della garanzia ipotecaria erroneamente segnalata, l'istruttoria avrebbe potuto riprendere il suo corso. Assume che il Giudice distrettuale avrebbe omesso di valutare la mancata contestazione, da parte di [Beta], delle certificazioni della Banca d'Italia, da cui poteva desumersi la durata della segnalazione. La ricorrente rileva, infine, che la pronuncia impugnata sarebbe censurabile avendo riguardo all'affermazione secondo cui il naufragio del progetto immobiliare era da ascrivere ad altri fattori e, segnatamente, al fatto che l'approvazione del piano di lottizzazione convenzionata ad iniziativa di parte del Comune di Giugliano - che assurgeva a condizione sospensiva del contratto preliminare di compravendita dei suoli edificabili - era avvenuta soltanto il 25 ottobre 2011.

Il motivo è nel complesso infondato.

Il Tribunale, con diffusa motivazione, ha escluso fosse stato provato che il rifiuto dei finanziamenti necessari trovasse ragione nella erronea segnalazione operata presso la Centrale rischi della Banca d'Italia. In particolare, ha ritenuto che la mera indicazione di [Alfa] quale terzo datore di ipoteca non potesse aver determinato il fallimento del progetto imprenditoriale e ha reputato inverosimile che gli istituti di credito, quali operatori qualificati, non fossero stati in grado di avvedersi dell'errore e di assumere informazioni corrette al fine di concedere i finanziamenti richiesti. Il Tribunale ha inoltre rilevato che, del resto, la prima segnalazione era rimasta in vita per un lasso temporale ridotto e che nessun elemento di valutazione concreto e specifico era stato fornito dall'attrice onde provare che l'operazione descritta fosse stata annullata a causa della segnalazione; ha anzi rimarcato come il

progetto imprenditoriale avesse scontato, quale elemento ostativo alla sua realizzazione, la tardiva approvazione del piano di lottizzazione convenzionata.

Mette conto di ricordare che il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ex art. 360 c.p.c., n. 3), ricorre (o non ricorre) a prescindere dalla motivazione posta dal giudice a fondamento della decisione (e, cioè, del processo di sussunzione), rilevando solo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata male applicata (Cass. 15 dicembre 2014, n. 26307; Cass. 24 ottobre 2007 n. 22348): correlativamente, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366 c.p.c., n. 4), impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 3), a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo (Cass. Sez. U. 28 ottobre 2020, n. 23745).

Ora, salvo quanto si dirà con riguardo alla doglianza incentrata sugli artt. 1225 e 1227 c.c., nelle censure svolte non si rinviene la deduzione, preannunciata in rubrica, di una violazione o falsa applicazione di norme di legge; manca, in conseguenza, una formulazione del motivo osservante delle regole di cui si è detto. In realtà, le doglianze formulate si risolvono o in contestazioni inerenti all'accertamento di fatto, precluse in sede di legittimità, o, al più, in censure motivazionali vertenti sull'omesso esame di specifiche circostanze: censure parimenti inaccessibili al sindacato di questa Corte, giusta l'art. 348 ter c.p.c., comma 4 (avendo il Giudice di appello condiviso le argomentazioni esposte dal Tribunale con riguardo alle varie questioni di fatto).

Erra, poi, la ricorrente allorquando, con riferimento al tema della incidenza causale del ritardo nell'approvazione del piano di lottizzazione convenzionata, imputa alla Corte di merito di aver malamente applicato gli artt. 1225 e 1227 c.c. Assume l'istante che tali norme prevedrebbero che, in caso di plurime cause generatrici di un danno, il risarcimento dovuto debba essere "diminuito in ragione della condotta del creditore". Come è facile osservare, la Corte di appello ha escluso che la segnalazione presso la Centrale rischi potesse considerarsi produttiva del danno occorso: sicché, per essa, non vi era alcuna necessità di quantificare il pregiudizio patrimoniale occorso attraverso la decurtazione dei danni imputabili ad altri fatti.

Un'ultima notazione sollecita la censura imperniata sulla mancata contestazione dei documenti relativi alla segnalazione presso la Centrale rischi. In proposito, è sufficiente osservare che il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., evocato dalla ricorrente, ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardare le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti (Cass. 17 novembre 2021, n. 35037; Cass. 5 marzo 2020, n. 6172).

3. - Il terzo mezzo oppone la violazione dell'art. 2059 c.c., in combinato disposto con l'art. 2697 c.c. La censura investe l'accertamento del danno non patrimoniale. Si sottolinea che quanto documentato nelle missive provenienti dagli istituti di credito che avrebbero dovuto dar corso all'istruttoria e all'erogazione del finanziamento rappresenterebbero "un dato oggettivo e pienamente provante il danno subito". Si sostiene che il danno all'immagine risulterebbe dimostrato da dette comunicazioni, in cui erano state richieste delucidazioni in ordine alle attuate segnalazioni.

Il motivo va disatteso.

Il Tribunale ha escluso fosse dimostrata l'esistenza di un danno non patrimoniale. Ha osservato: che, in punto di allegazione, l'attrice aveva fatto "riferimento al possibile ambito di diffusione della notizia, attestandosi quindi su di un livello totalmente generico dell'indicazione, senza provare in alcun modo, ma neppure allegare, alcun elemento di fatto dal quale si (potessero) desumere anche in via presuntiva l'esistenza e l'ammontare del danno alla reputazione che avrebbe subito"; che la stessa istante non

aveva fornito alcuna prova del fatto che altri soggetti, anche bancari, avessero consultato l'archivio informatico della Centrale rischi nel periodo in cui l'erronea segnalazione era presente; che non vi era stata alcuna allegazione, né prova, del fatto che l'attrice si fosse interfacciata con soggetti bancari nel periodo in cui era operante la segnalazione; che la documentazione posta a fondamento della pretesa risarcitoria non era idonea a dar dimostrazione delle conseguenze pregiudizievoli patite in ragione della segnalazione.

Rammentato che pure in tema di illegittima segnalazione alla Centrale rischi il danno all'immagine ed alla reputazione, in quanto costituente "danno conseguenza", non può ritenersi sussistente *in re ipsa*, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento (Cass. 28 marzo 2018, n. 7594), non si ravvede, nell'esposizione del mezzo di censura, alcuna rappresentazione delle ragioni per cui le norme di cui agli artt. 2059 e 2697 c.c., sarebbero state violate o falsamente applicate. Sul punto non possono non valere, dunque, le considerazioni svolte nel trattare il precedente motivo.

4. - Col quarto ed ultimo motivo si lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e 116 c.p.c., oltre che dell'art. 2056 c.c. La società istante si duole che i giudici del merito abbiano erroneamente e ingiustificatamente respinto la propria richiesta diretta all'esperimento della consulenza tecnica d'ufficio per la liquidazione dei danni prospettati. Si deduce che la documentazione allegata in primo grado era "tale da consentire un'indagine approfondita circa le tematiche affrontate". Si osserva, inoltre, che i danni derivanti dalla lesione della reputazione e dell'immagine dell'attrice ben avrebbero potuto essere quantificati in una frazione della somma per la quale la segnalazione era stata effettuata, moltiplicata per i giorni in cui la medesima era risultata presente.

Il motivo è inammissibile.

La censura avente ad oggetto la consulenza tecnica si riferisce a questione che non risulta affrontata nella sentenza di primo grado, ma che è stata devoluta al giudice di appello (avendo l'odierna ricorrente insistito, in sede di gravame, per l'esperimento di consulenza tecnica contabile: cfr. pag. 1 della sentenza di appello). La doglianza è dunque ammissibile, in conformità del principio per cui ove l'appello sia stato dichiarato inammissibile ex art. 348 ter c.p.c., il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado può essere proposto entro i limiti delle questioni già sollevate con l'atto di appello e di quelle riproposte ex art. 346 c.p.c. (Cass. 27 settembre 2018, n. 23320). È evidente tuttavia che quanto dedotto col quarto mezzo non abbia consistenza avendo riguardo alla decisione del Tribunale. Questo ha difatti escluso la prova che l'illegittima segnalazione avesse determinato il fallimento del progetto: in conseguenza, una indagine peritale volta a quantificare il danno risarcibile derivante proprio dalla non attuazione del detto progetto (per il mancato utile dato dalla cessione degli immobili, per il mancato guadagno conseguito dalla locazione degli stessi, o ancora per il costo delle commissioni corrisposte per lo studio di fattibilità dell'operazione: pag. 43 del ricorso) non avrebbe portato all'acquisizione di alcun elemento di interesse ai fini della decisione.

Parimenti da disattendere è, poi, la doglianza vertente sul danno non patrimoniale, giacché la ricorrente propone una modalità di quantificazione dello stesso, mentre il Giudice di primo grado ha escluso che tale danno si sia prodotto.

5. - Il ricorso è respinto.

6. - Chi soccombe sopporta il carico delle spese processuali, giusta l'art. 91 c.p.c., comma 1.

P.Q.M.

La Corte;

rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17,

dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 6 giugno 2022.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2023

* * *

IL CASO

La vicenda all'esame della Suprema Corte prende le mosse dall'azione promossa dalla società a responsabilità limitata Alfa che ha convenuto in giudizio la banca Beta, chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti all'errata segnalazione del suo nominativo alla Centrale Rischi della Banca d'Italia. Nel 2007 Alfa si era impegnata all'acquisto di un'area e alla sua successiva edificazione con la realizzazione di un complesso immobiliare che avrebbe comportato un impegno finanziario di rilevante entità, tale da richiedere un finanziamento bancario. Il progetto si era poi arenato poiché alcuni istituti di credito che avrebbero dovuto somministrare una parte del finanziamento avevano chiesto chiarimenti in merito alla segnalazione risultante dalla Centrale rischi per presunte garanzie prestate da Alfa in favore di un'altra società del gruppo. Alfa ha dichiarato di non essere terzo datore di ipoteca in favore di soggetto che versava in una situazione di sofferenza, di talché l'erronea segnalazione in Centrale Rischi era stata causa di ingenti danni patrimoniali e non patrimoniali.

Il Giudice di primo grado, pur affermando l'illegittimità della suindicata segnalazione, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale poiché infondata.

A seguito di impugnativa la causa è giunta innanzi alla Suprema Corte.

Alfa ha formulato quattro motivi di impugnazione, tutti respinti, il primo di natura procedurale perché la Corte territoriale avrebbe omesso di sentire le parti quanto all'applicabilità o meno dell'art. 348 bis c.p.c., gli altri di natura sostanziale. In particolare, è il terzo che interessa ai fini della presente disamina ovvero quello che investe l'accertamento del danno non patrimoniale.

La censura investe la violazione dell'art. 2059 c.c., in combinato disposto con l'art. 2697 c.c.

Alfa ha eccepito che quanto documentato nelle missive provenienti dagli istituti di credito che avrebbero dovuto dar corso all'istruttoria e all'erogazione del finanziamento rappresenterebbero "un dato oggettivo e pienamente provante il danno subito" e ha sostenuto che il danno all'immagine risulterebbe dimostrato proprio da queste comunicazioni, in cui erano state chieste delucidazioni sulle segnalazioni.

La Corte ha ritenuto che pur in presenza di una illegittima segnalazione alla Centrale rischi il danno all'immagine e alla reputazione, trattandosi di "danno conseguenza" deve essere allegato e provato da chi ne chiede il risarcimento, onere che Alfa non ha adempiuto.

La Corte ha dunque respinto il ricorso e condannato parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.

COMMENTO

La pronuncia in esame rappresenta l'occasione per una riflessione avente per oggetto la vexata quaestio del risarcimento del danno da illegittima segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia ("CRBI").

Il dibattito degli ultimi anni è stato alimentato da un panorama giurisprudenziale spesso ondivago. La problematica, nel suo complesso, è stata originata e rinvigorita dalla convinzione che l'illegittima segnalazione a sofferenza in CRBI comporti di riflesso sempre un danno intrinseco, per così dire automatico, che trova tutela nell'art. 2 della Costituzione.

In questa direzione si è mossa per anni parte della giurisprudenza la quale ha ritenuto che, laddove l'illegittimità della segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi avesse comportato la violazione di tali forme di estrinsecazione dei diritti della personalità, il danno avrebbe dovuto considerarsi un effetto congenito, necessariamente risarcibile per violazione dell'obbligo del neminem laedere di natura aquiliana fino a ipotizzarsi che in caso di erronea/illegittima segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, il danno fosse da considerarsi in re ipsa. Conseguentemente, ogni valutazione in ordine alla risarcibilità del danno doveva prescindere da precisi oneri probatori: accertata l'illegittimità della segnalazione a sofferenza presso la CRBI, non c'era alcuna ragione di provarne il pregiudizio, poiché detta segnalazione doveva considerarsi già di per sé un danno.

Quindi il preteso danneggiato non era onerato della prova del danno sofferto a causa dell'illegittima segnalazione a sofferenza; né della colpa dell'Istituto di Credito per l'illegittima/erronea segnalazione; né del nesso causale tra la condotta della Banca ed il danno sofferto.

La prova del danno era da considerarsi superflua ed inammissibile, quantomeno nella misura in cui, nel corso del giudizio, fosse emersa l'illegittimità/erroneità della segnalazione in CRBI¹.

Nel corso degli anni, tuttavia, la percezione della problematica è mutata spostandosi l'attenzione su un equo bilanciamento degli interessi in gioco, con un'analisi più attenta ai profili di criticità che portava con sé l'impostazione legata alla configurazione di un danno in re ipsa.

I Giudici di merito hanno delineato così un nuovo orientamento giurisprudenziale contrario, che negli anni ha progressivamente scalzato la solidità della tesi del danno in re ipsa.

La giurisprudenza² ha quindi chiarito che con specifico riferimento al caso di illegittima segnalazione della banca alla Centrale rischi, il soggetto ingiustamente segnalato non può beneficiare de plano del risarcimento del danno, ma deve provarlo, non potendosi ritenere lo stesso sussistente in re ipsa e dovendosi provare tanto il "danno-evento" quanto il "danno-conseguenza".

Quanto alla sussistenza del danno patrimoniale causato è necessario accertare un duplice nesso causale, la giurisprudenza ha chiarito che occorre che sussistano e siano dimostrati:

- (a) il nesso tra la condotta illecita e la contrazione dei finanziamenti o la perduta possibilità dell'accesso al credito;*
- (b) il nesso tra la contrazione dei finanziamenti e il peggioramento dell'andamento economico del soggetto danneggiato.*

Con l'ovvia conseguenza che l'accertamento del primo nesso non implica di per sé la sussistenza del secondo.

Lo stesso vale anche in relazione al profilo non patrimoniale del danno, non potendosi il danno all'immagine e alla reputazione ritenersi sussistente in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento.

Ebbene la sentenza in commento rappresenta la conferma di questo orientamento ormai prevalente. I giudici di legittimità confermano che l'esistenza del pregiudizio non può essere genericamente addotta, dovendo essere provata nelle sue componenti specifiche. Il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento deve essere provato nella sua entità ed attraverso concreti elementi fattuali. Infatti, quand'anche ci si trovi di fronte ad una condotta illecita, il danno non può ritenersi in re ipsa, poiché il pregiudizio non patrimoniale (al pari di quello patrimoniale) vanno provati secondo le regole ordinarie. Il danneggiato

¹ Cfr. Trib. Roma, 13.02.2012

² Cfr. Cass., 23 dicembre 1997, n. 13002; Cass. 2, luglio 1977, n. 2878. Nello stesso senso: Trib. Napoli, 7 aprile 1998

che chiede il risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale - deve provare il pregiudizio alla sua sfera patrimoniale o personale, quale ne sia l'entità, quale che sia la difficoltà di provare tale entità³. Principio affermato con vigore dalla Suprema Corte già nel 2007 nella sentenza n. 21428 del 12.10.2007 con questo arresto: «La pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno per fatto illecito integra un accertamento di potenziale idoneità lesiva di quel fatto, sicché la prova dell'esistenza concreta del danno, della reale entità e del rapporto di causalità è riservata alla successiva fase di liquidazione; conseguentemente il giudicato formatosi su detta pronuncia non osta a che nel giudizio di liquidazione, venga negato il fondamento concreto della domanda risarcitoria, previo accertamento del fatto che il danno non si sia in concreto verificato»⁴.

Il presupposto dogmatico di questo orientamento giurisprudenziale è da ravvisare nell'affermazione delle Sezioni Unite, ad avviso delle quali va disattesa la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di danno evento (Cass. civ., Sez. Un., 11.11.2008, n. 26972). Un'erronea segnalazione di sconfinamento alla Centrale Rischio è fuor di dubbio che sia circostanza potenzialmente idonea a cagionare un danno, ma non è vero che ciò avvenga automaticamente e nella generalità dei casi. Le conseguenze vanno valutate caso per caso, senza che sia possibile, in assenza di ulteriori circostanze, trarre automaticamente dall'erronea segnalazione una qualche presunzione di danno a favore di chi la subisce. Non può prescindersi dalla prova dell'esistenza in concreto di un danno.

Per concludere dunque si può affermare che l'illegittima segnalazione del nominativo di un soggetto alla CRBI comporta astrattamente una responsabilità ex art. 2050 c.c. Ciò nonostante, da tale illegittimo inserimento non deriva alcun danno né alla reputazione economica né all'immagine del segnalato, in quanto non si genera alcuna presunzione di scarso affidamento e scarsa solvibilità dello stesso. Grava, quindi, sull'attore-segnalato l'onere di dimostrare la sussistenza dei danni subiti.

Avv. Bruna Alessandra Fossati

Fossati@munaripartners.it

³ Cfr. Cass., 25.03.2003, n. 4366; Cass., 29.03.2004, n. 6199. E ciò, in quanto i fatti illeciti «benché ascrivibili a colpa, sono solo potenzialmente produttivi di danno, ed implicano, cioè il pericolo del suo verificarsi, ma non la certezza che lo stesso si sia in concreto prodotto, e non esonerano quindi l'attore dal fornire la prova delle conseguenze dannose che in concreto gli siano derivate» (Cfr. Cass., 26.03.1997, n. 2679; Cass. 03.04.2004 n. 4881). Ed ancora: «non costituisce un elemento sufficiente a provare l'esistenza per cui compete all'attrice dimostrare nel singolo caso se da detta comunicazione sia derivato in concreto un pregiudizio. La prova della comunicazione non veritiera, infatti, è solo la prova del fatto altrui, ma non ancora la prova del danno ingiusto» (cfr. Cass., 10.05.2001, n. 6587). «Il cliente della banca, il quale assuma l'illegittimità della segnalazione del proprio nominativo ad una centrale rischi deve dare la prova di aver subito in conseguenza di ciò un danno che non può consistere nel diniego della carta di credito (di per sé non traducibile in pregiudizio economicamente apprezzabile) né può presumersi qualora l'attore non sia imprenditore commerciale» (cfr. Trib. Milano 18.08.2005).

⁴ Nello stesso senso, anche Cass., 12.04.2011, n. 8421 secondo la quale la prova del danno non patrimoniale non può essere ritenuta *in re ipsa*, poiché il danno va sempre allegato e provato

3. Corte di Appello di Venezia, Sez. I, 13/02/2023, n. 334

Revocatoria fallimentare – Prova *scientia decoctionis*

(Art. 1260 e ss. Cod. Civ. - Art. 67 L.F. - 166 CCII)

Nell'ipotesi di azione revocatoria, la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del convenuto in revocatoria può essere provata dal curatore per presunzioni, che devono risultare gravi, precise e concordanti, tali quindi da dimostrare che la concreta conoscenza di certi fatti non potesse non rendere consapevole il convenuto dell'insolvenza (Cass. civ. Sez. I, 28.2.2007 n. 4762; Cass. civ. 12.9.2003, n. 13430; Cass. civ., 14.3.2003, n. 3828), eventualmente costituite anche da un solo inequivocabile fatto (Cass. civ., 9.4.2003, n. 5550) e, comunque, da uno stato di fatto idoneo di per sé a rivelare ad un soggetto di normale diligenza, prudenza ed avvedutezza la presenza di simile situazione di dissesto, anche sotto il profilo della sua conoscibilità in concreto.

* * *

SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE

composta dai sig. magistrati
dott. Domenico Tagliatela
dott.ssa Gabriella Zanon
dott. Federico Bressan
ha pronunciato la seguente

- Presidente -
- Consigliere -
- Consigliere rel. -

SENTENZA

nella causa di II° grado n. 1962/2019 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 23.7.2019, vertente

TRA

[Alfa] in liquidazione, (*omissis*)

appellante/attore in primo grado

[Beta], (*omissis*)

appellata/convenuta in primo grado

[Banca] in liquidazione coatta amministrativa, (*omissis*)

appellata non costituita/convenuta in primo grado

avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 155/2019, pubblicata il 24.12.2019 a definizione del procedimento n. 1982/2017 R.G., Repert. n. 441/2019 del 25.1.2019; causa trattenuta in decisione alla scadenza dei termini ordinari di legge concessi per il deposito degli scritti conclusivi.

Svolgimento del processo

1. Con atto di citazione notificato in data 9.3.2017, il [Alfa] in liquidazione conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Treviso la [Banca] per azioni chiedendo dichiararsi l'inefficacia, ex art. 67, comma 2, L.F., delle rimesse effettuate dalla fallita dal 12.9.2013 al 12.3.2014 sul conto corrente n. (*omissis*) alla medesima intestato (inizialmente presso la (*omissis*), successivamente divenuta [Banca], filiale di Ponte di Piave) e la condanna della banca alla restituzione delle somme dichiarate revocabili, per un

importo complessivo cautelativamente indicato in € 100.860,41. Aggiungeva che il rapporto di c/c era proseguito fino alla data di apertura del concorso (12.3.2014), per essere poi passato a sofferenza in epoca successiva (20.5.2014). A fondamento della domanda allegava che dall'estate del 2013 lo stato di dissesto della società era conclamato e palese e che la banca era “rientrata” della propria posizione debitoria per almeno 100.860,41 € attraverso una serie di rimesse elencate nel proprio doc. 6, contenente più computi in considerazione del fatto che la giurisprudenza non ha ancora adottato modalità univoche per determinare in concreto i criteri di “consistenza” e “durevolezza” richiesti dall'art. 67 legge fallimentare.

2. La banca si costituiva con comparsa di risposta depositata in PCT il 23.6.2017 prendendo posizione sulla domanda attorea e chiedendone il rigetto, ovvero, in ogni caso, l'accoglimento negli stretti limiti esposti nella parte narrativa.

3. Il successivo 5.7.2017, il difensore della [Banca] depositava il D.L. 99/2017 che aveva disposto la sottoposizione della banca alla procedura della liquidazione coatta amministrativa e chiedeva dichiararsi il processo interrotto.

4. Con provvedimento in data 7.8.2017, il giudice dichiarava l'interruzione del processo ex art. 300 c.p.c.

5. Il giudizio veniva riassunto dal Fallimento nei confronti di [Beta] quale pretesa cessionaria di [Banca] proponendo nei suoi confronti le stesse domande già avanzate nei confronti della [Banca] in bonis; l'atto di riassunzione veniva notificato anche nei confronti della [Banca] in L.C.A. per l'integrazione del contraddittorio senza tuttavia formulare alcuna domanda nei suoi riguardi.

6. [Beta] si costituiva eccependo: in via preliminare: i) la propria carenza di legittimazione passiva, non potendosi ritenere inclusi nel Contenzioso Pregresso ceduto i rapporti passati a sofferenza; ii) l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione nei confronti della [Banca] in L.C.A. quale successore a titolo universale; iii) nel merito, l'insussistenza dei presupposti per la revocabilità delle rimesse.

7. Con comparsa di intervento ex art. 105, co. 1, c.p.c. si costituiva anche la [Banca] in L.C.A. eccependo: i) il difetto di legittimazione passiva in capo a [Beta]; ii) l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione nei confronti della Liquidazione Coatta; iii) l'inammissibilità e l'improcedibilità delle domande nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa.

8. Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., il Fallimento contestava l'ammissibilità dell'atto di intervento della [Banca] in L.C.A. e la tardività delle eccezioni di difetto di legittimazione passiva.

9. La causa è stata decisa con la sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. qui impugnata con la quale il Tribunale, valorizzando in termini decisivi la circostanza che alla data della gu il conto corrente fosse già stato dichiarato estinto e passato a sofferenza, ha respinto le domande della Procedura, dichiarato assorbita ogni altra questione e compensato le spese di lite, nello specifico così argomentando sul merito delle domande: “(omissis) Il rapporto di conto corrente bancario intrattenuto con [Banca] è stato estinto per effetto della dichiarazione di fallimento della società correntista in data 12/3/2014: ai sensi dell'art. 78 l.f. il fallimento determina lo scioglimento automatico del contratto di conto corrente. Come dedotto e documentato dal Fallimento, la Banca in data 20/5/2014 ha registrato contabilmente l'estinzione del rapporto con passaggio a sofferenza e ha proposto domanda di insinuazione al passivo del fallimento per euro 21.357,17. Ciò significa che alla data della cessione (26/6/2017) il rapporto di conto corrente era estinto. Dalla lettura dell'art. 3 del contratto di cessione si desume che le controversie anteriori alla cessione non possono ritenersi incluse nel Contenzioso Pregresso di cui all'art. 3.1.2. lett b) ceduto ad Intesa San Paolo nell'ipotesi in cui esse si riferiscano, come nel caso oggetto del presente giudizio, a rapporti contrattuali che si erano chiusi prima della cessione. L'art. 3 definisce l'oggetto del contratto di cessione (il c.d. “insieme aggregato”) e precisa che esso è composto da “Attività incluse” e da “Passività incluse”. Le “Attività Incluse” sono descritte al punto 3.1.2. sub a) e le “Passività Incluse” al punto 3.1.2. sub b). I rapporti che non sono espressamente elencati non

rientrano nel perimetro del ramo di azienda ceduto, come stabilito dall'art. 3.1.4. Al punto 3.1.2.b (vii) viene definito il Contenzioso Pregresso, ovvero l'alveo dei contenziosi civili già pendenti alla data della cessione; qualsiasi altro contenzioso è escluso dal perimetro del ramo di azienda ceduto, come stabilito dall'art. 3.1.4.b.(vi). L'art. 3.1.2. b precisa che “per “Passività Incluse” si intendono i singoli debiti, passività ... che derivano da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria... individuati e precisamente indicati per categoria nel prospetto qui allegato sub Allegato D tra cui in particolare (...) (vii) i contenziosi civili... relativi a giudizi già pendenti”. Dalla lettura di questa disposizione si ricava che non possono ritenersi incluse nel Contenzioso Pregresso oggetto di cessione le liti relative a rapporti giuridici che erano estinti prima della cessione, perché essi indubbiamente non derivano da “rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria”, locuzione che evoca inequivocabilmente l'attualità e la vigenza del rapporto bancario al momento della cessione. Solo con riferimento all'attualità è possibile collegare tali rapporti al concetto di esercizio - evidentemente futuro - dell'impresa bancaria oggetto della cessione, ossia allo svolgimento da parte della cessionaria, in continuità aziendale indiretta, dell'attività bancaria che faceva capo ante cessione alla banca cedente (v. Trib. Ud. sent. 21/6/2018; Trib. Ud sent. 2777/2018; Trib Tv. Sent. n. 682/18 del 29/3/2018). Queste disposizioni contrattuali hanno efficacia nei confronti dei terzi, in quanto l'art., 3, commi 1 e 2, d.l. 99/2017 ha inteso derogare all'art. 2560, comma 2, c.c. e lasciare le parti contrattuali libere di definire il perimetro dei debiti ricompresi nella cessione di ramo d'azienda. Il Fallimento non ha coltivato alcuna domanda nei confronti della Liquidazione Coatta, ben sapendo che la sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa di una società determina la temporanea improcedibilità dei giudizi fino alla conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo davanti agli organi della procedura ai sensi dell'art. 201 e ss l.f. Il principio è ribadito, per il caso di sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa di una banca, dall'art. 83, comma 3, d.l.gs. 385/1993. Tale principio trova applicazione, non solo con riguardo alla domanda di condanna proposta dal Fallimento attore, ma anche con riguardo a quella diretta a far dichiarare inefficaci le rimesse effettuate dalla società all'epoca in bonis. L'efficacia costitutiva della sentenza che dovesse accertare la revocabilità delle rimesse colliderebbe con il principio per cui ogni credito vantato da terzi va accertato in ambito fallimentare (o nell'ambito dell'accertamento del passivo della Liquidazione Coatta). La domanda va quindi rigettata”.

10. Ha proposto ritualmente appello il Fallimento attore censurando la sentenza nella parte in cui ha accolto l'eccezione preliminare di “difetto di legittimazione passiva” di [Beta] e, per l'effetto, rigettato le domande del Fallimento, deducendo, a fondamento del gravame, trattarsi di un contenzioso pendente alla data della apertura della L.C.A. e come tale da ritenersi certamente trasferito in capo ad [Beta]; per il caso di accoglimento del motivo di gravame ha riproposto le domande di merito rimaste assorbite.

11. Si è costituita nel presente secondo grado [Beta] prendendo posizione sulle ragioni dell'impugnazione e chiedendo il rigetto del gravame, riproponendo a propria volta, per il caso di ritenuta titolarità in capo a sé della posizione soggettiva passiva controversa, le eccezioni già dedotte nel primo grado. Non si è invece costituita la [Banca] in L.C.A., che è stata pertanto dichiarata contumace.

12. Depositati gli scritti conclusivi, la causa è stata trattenuta in decisione in relazione alle conclusioni sopra trascritte e quindi decisa nei termini che di seguito si espongono.

II

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con un unico motivo di impugnazione - rubricato: “Violazione e/o errata interpretazione del D.L. n. 99 del 25.6.2017, convertito senza modificazioni dalla L. 31.7.2017, n. 121, e del contratto di cessione del 26.6.2017, con particolare riferimento all'art. 3, comma 1 - il [Alfa] in liquidazione ha appellato la sentenza nella parte in cui ha accolto l'eccezione preliminare di “difetto di legittimazione passiva” di

[Beta] (recte, di difetto di titolarità dal lato passivo della pretesa restitutoria azionata in causa) e, per l'effetto, rigettato le domande di revocatoria fallimentare e di restituzione delle rimesse dichiarate revocabili. Assume, nello specifico, il Fallimento, che trattandosi di un contenzioso già pendente alla data della sottoposizione di [Banca] alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, la soggezione di [Beta] alle domande oggetto di causa trova indubbio fondamento nella previsione di cui all'art. 3.1.2, lett. b, cap. (vii), del contratto di cessione, che prevede tra le passività incluse i “contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già pendenti alla Data di Esecuzione diversi da controversie con azionisti delle Banca in L.C.A. e con obbligazionisti convertibili e/o subordinati che abbiano aderito, non abbiano aderito, ovvero siano stati esclusi dalle offerte di transazione presentate dalle Banche in L.C.A. e dai c.d. Incentivi Welfare (di seguito il Contenzioso Pregresso)” (cfr. contratto di cessione, art. 3.1.2 lett. b cap. (vii). Evidenza che in questo senso è anche l'orientamento assunto da questa Corte d'Appello, secondo cui “Sia il Decreto Legge che il Contratto di Cessione indicano come criterio discretivo tra le passività in contestazione cedute e quelle non cedute quello della pendenza o meno della controversia (che sia giudiziale o meno nel caso di specie non rileva, dal momento che si tratta senz'altro di contenzioso giudiziale) al momento dell'apertura della L.C.A., a prescindere che si riferisca a rapporti ancora pendenti o a rapporti già estinti”. Per contro, le argomentazioni poste dalla sentenza impugnata a fondamento della decisione contrasterebbero con il dato normativo di riferimento così come interpretato dai più recenti orientamenti espressi dalla giurisprudenza di merito in relazione alla nota questione dei rapporti effettivamente ceduti a [Beta] con l'acquisizione delle c.d. Banche Venete.

1.1 Il motivo di doglianza richiede di verificare se sussista in capo ad [Beta] la legittimazione passiva in relazione all'azione revocatoria di cui si discute, questione che presuppone l'accertamento della titolarità del rapporto sotteso.

1.2 Va al riguardo ricordato che [Beta] non è succeduta in tutti i rapporti giuridici già facenti capo a [Banca] secondo il dettato della cessione volontaria di azienda ex art. 2560 c.c., ma solamente in quelli espressamente indicati nel D.L. n. 99/2017 e nel contratto di cessione d'azienda del 26.6.2017, atti questi la cui efficacia verso i terzi è statuita proprio dalla regolamentazione ivi contenuta, in applicazione della normativa speciale dettata in materia di liquidazione coatta amministrativa.

Nello specifico: con D.L. n. 99 del 25 giugno 2017 (pubblicato sulla G.U. n. 146 del 25 giugno 2017, entrato in vigore il giorno stesso e poi convertito, senza modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della l. 31 luglio 2017, n. 121) sono stati disciplinati l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di [Banca], nonché le modalità e le condizioni delle misure a sostegno delle medesime. Dello stesso giorno è il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di messa in liquidazione coatta amministrativa delle Banche venete, come previsto dall'art. 2, comma 1, del D.L. n. 99/2017, norma che alla lettera c) dispone altresì che i commissari liquidatori procedano “alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3”.

L'art. 3 appena citato, al comma 1, stabilisce che “I commissari liquidatori, in conformità con quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3, l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse...” e prosegue affermando che “restano esclusi dalla cessione, anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile: ...c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività...”.

Al comma 2 è poi stabilito che: “... Il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1...”.

1.3 In forza delle previsioni di cui agli artt. 2 e 3, commi 1 e 2, D.L. n. 99/2017, sopra riportati, dunque, [Banca] in l.c.a., in data 26 giugno 2017 ha stipulato con [Beta] il contratto di cessione di azienda, in conformità alla “Offerta vincolata” formulata da quest'ultima.

In tale contratto, per quello che qui interessa ai fini della definizione del perimetro della cessione, l'art. 3.1.4, lett. a cap. (i) del contratto di cessione indica espressamente, quali “attività escluse”, “i crediti di [Banca] classificati o classificabili in base ai Principi Contabili alla Data di Esecuzione come “sofferenze”, come “inadempienze probabili” (c.d. “*unlikely to pay*”) e/o come “esposizioni scadute” (c.d. “*past due*”) e i relativi rapporti contrattuali” da cui emerge la inequivoca volontà del legislatore di lasciare fuori dal perimetro della cessione quelle esposizioni debitorie scadute la cui riscossione appare difficile ed incerta.

Né può dirsi che il rapporto in questione rientri tra le controversie pregresse incluse nella cessione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c), D.L. n. 99/2017 sul presupposto che tale disposizione, escludendo dalla cessione le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività, vi include necessariamente tutte quelle controversie che invece sono sorte anteriormente ad essa, come se detto criterio temporale debba ritenersi prevalente rispetto a quello dell'oggetto dei rapporti trasferiti ed individuati al momento della cessione. Infatti, la corretta interpretazione della norma impone di riferire questo criterio temporale, costituito dalla pendenza della lite, alle sole controversie inerenti rapporti oggetto di cessione poiché, diversamente, si verificherebbe una contraddizione e una disparità di trattamento - tra soggetti titolari di crediti aventi la medesima natura e qualità - che la stessa norma mira ad evitare, laddove il legislatore ha voluto escludere dal perimetro della cessione vicende afferenti alle esposizioni scadute ed ai relativi rapporti contrattuali.

Del resto - a completamento dell'interpretazione offerta - all'art. 3 del contratto si legge che: “Per evitare equivoci, si precisa che le situazioni passive attuali e potenziali, anche litigiose, che (x) non siano riferite ad Attività incluse, Passività incluse e in genere a rapporti giuridici ceduti e (y) alla data odierna non siano oggetto di contenzioso pregresso, sono e dovranno essere considerati come esclusi dall'Insieme Aggregato e come rientranti, secondo il caso, tra le Attività escluse e/o le Passività escluse e in genere ai rapporti giuridici non ceduti...”.

Ad ulteriore precisazione, l'art. 3.2 del contratto è dedicato alla regolamentazione del contenzioso così prevedendo: “Le Banche in L.C.A. e gli organi della liquidazione coatta amministrativa faranno tutto quanto necessario ed opportuno affinché [Beta] venga liberata e conseguentemente estromessa da qualsiasi contenzioso escluso (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali). Le banche in L.C.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3, primo comma, lettera c), del Decreto-legge Banche Venete, e comunque per l'effetto di quanto previsto da questo contratto, sono e saranno i soli soggetti legittimati passivamente (sostanzialmente e processualmente) sia verso i terzi sia nei rapporti interni con [Beta] rispetto al predetto contenzioso escluso; quindi, in caso di coinvolgimento di [Beta], le banche in L.C.A. e gli organi delle liquidazioni coatte amministrative dovranno dichiarare la propria legittimazione passiva e parti che ISP venga sostituita nella posizione sostanziale processuale passiva anche attraverso ogni atto iniziativa utile per l'assunzione da parte della relativa Banca in L.C.A. del singolo contenzioso...”. E, in effetti [Banca] in L.C.A., in primo grado, aveva aderito alla richiesta declaratoria del difetto di legittimazione passiva di [Beta].

1.4 Ora, la particolarità del caso in esame deriva dal fatto che il credito in questione fa riferimento alla domanda ex art. 67, comma 2, L.F. proposta dal Fallimento in relazione alla somma (prudenzialmente calcolata) di complessivi € 100.860,41 (ovvero al diverso importo che dovesse emergere in corso di causa, maggiorato di interessi legali dalla data della domanda fino al saldo) oggetto di plurime annotazioni eseguite sul conto corrente di corrispondenza n. (*omissis*), acceso da [Alfa] in bonis presso

la Banca (*omissis*), successivamente [Banca], filiale di Ponte di Piave (TV), dal 12.9.2013 al 12.3.2014, e quindi nel periodo sospetto di sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento

1.5 Ritiene il Collegio che la pretesa restitutoria in questione non possa rientrare tra le passività incluse nel perimetro della cessione e, ciò in base alla disciplina appena riportata, che esclude dal perimetro della cessione i rapporti deteriorati: si tratta, quindi, di un risultato analogo a quello a cui è pervenuto il primo giudice (il quale, come sopra ricordato, ha ritenuto che non possono ritenersi incluse nel Contenzioso Pregresso oggetto di cessione le liti relative a rapporti giuridici che erano estinti prima della cessione, perché essi non derivano da “rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria”, locuzione che evoca inequivocabilmente l'attualità e la vigenza del rapporto bancario al momento della cessione), ma raggiunto sulla base di una diversa interpretazione della disciplina normativa di riferimento, e quindi per una ragione diversa da quella ritenuta dal primo giudice.

E che il credito conseguente alla revocatoria azionata dal Fallimento debba farsi rientrare tra i crediti classificati o classificabili in base ai Principi Contabili alla Data di Esecuzione come “sofferenze”, come “inadempienze probabili” (c.d. “*unlikely to pay*”) e/o come “esposizioni scadute” (c.d. “*past due*”) e i relativi rapporti contrattuali, è dimostrato dal fatto che i pagamenti integranti le rimesse richieste in ripetizione sono stati eseguiti dalla società, allora in bonis, mentre si trovava in stato di insolvenza, tanto da essere dichiarata fallita con sentenza n. 46/2014, emessa dal Tribunale di Treviso in data 12.3.2014.

Considerato che, in base alla Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 e successivi aggiornamenti di Banca d'Italia, è da classificare come credito in sofferenza “il complesso delle esposizioni nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza anche non accertato giudizialmente o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla banca”, tanto basta per ritenere il credito da cui è originata la pretesa restitutoria del fallimento, come credito deteriorato in quanto di difficile esazione. In tale concetto, infatti, deve essere ricompresa anche la stabilità ed efficacia del pagamento eseguito.

Del resto, per quanto il primo giudice non si sia pronunciato sul punto, avendo ritenuto la questione assorbita, sulla base delle evidenze disponibili già nel primo grado deve ritenersi accertata la conoscenza dello stato di insolvenza di [Alfa] da parte della [Banca], avendo questa ricevuto nel semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento plurime rimesse nella consapevolezza dello stato di irreversibile crisi in cui versava la società correntista.

Fermo il riparto del relativo onere probatorio, si osserva, infatti, come risulti *per tabulas* la piena conoscenza (o, quanto meno, la conoscibilità) in capo alla convenuta dello stato di insolvenza in cui versava la società debitrice all'atto delle rimesse di cui è causa.

Al riguardo, in via generale, va sinteticamente ricordato che: a) è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, nell'ipotesi di azione revocatoria, la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del convenuto in revocatoria può essere provata dal curatore per presunzioni, che devono risultare gravi, precise e concordanti, tali quindi da dimostrare che la concreta conoscenza di certi fatti non potesse non rendere consapevole il convenuto dell'insolvenza (Cass. civ. Sez. I, 28.2.2007 n. 4762; Cass. civ. 12.9.2003, n. 13430; Cass. civ., 14.3.2003, n. 3828), eventualmente costituite anche da un solo inequivocabile fatto (Cass. civ., 9.4.2003, n. 5550) e, comunque, da uno stato di fatto idoneo di per sé a rivelare ad un soggetto di normale diligenza, prudenza ed avvedutezza la presenza di simile situazione di dissesto, anche sotto il profilo della sua conoscibilità in concreto (Cass. civ. Sez. I, 2.7.2007 n. 14978; Cass. civ. 29.9.2000, n. 12922); b) nello specifico, va considerato come gli 'operatori qualificati' - indentificati nella prassi quali banche, istituti finanziari, società di leasing e di factoring, ecc., nei quali appunto rientra l'Istituto oggi convenuto - proprio in ragione dell'attività da essi svolta sono tenuti a compiere scrupolose e particolareggiate indagini nei confronti dei propri clienti, al fine di verificarne la solvibilità e/o la consistenza patrimoniale (Cass. civ. Sez. I, 13.10.2005 n. 19894); c) in

tale contesto, assumono indubbio rilievo taluni indici quali, a titolo di esempio: reiterata levata di protesti contro il debitore, la segnalazione presso la Centrale dei rischi interbancaria, bilanci da cui emerga la situazione di insolvenza, ecc. ecc. (di recente, Trib. Ferrara, 11.7.2016; Trib. Firenze 18.4.2016).

Alla luce di tali principi, deve inequivocabilmente ritenersi sussistente nel caso di specie pure l'elemento soggettivo della spiegata azione.

A tale riguardo, risulta infatti documentalmente che la fallita avesse riportato rilevanti e numerosi protesti per cambiali e assegni insoluti, a far data dal 17.9.2013 (docc. 7-7 bis, all. D: visure protesti [Alfa] in liquidazione).

Peraltro, risulta che anche prima del periodo sospetto la Fallita avesse già subito la revoca dei fidi (luglio 2013) concessi da taluni istituti di credito con conseguenti iniziative monitorie (doc. 8, all. D: ricorso per ingiunzione di *omissis*).

Quanto sopra trova, infine, pieno riscontro nelle risultanze della Centrale Rischi della Banca d'Italia dalla quale emergono, altresì, ulteriori inequivoci indici di insolvenza, anteriori al periodo sospetto, posto che, quantomeno dal settembre 2013, la società risultava segnalata in sofferenza dall'intero sistema bancario con il quale operava (doc. 9, all. D: report Centrale Rischi).

1.6 In conclusione, i pagamenti oggetto di revocatoria sono sì avvenuti nell'ambito di un rapporto inerente o funzionale all'impresa bancaria, ma in adempimento di un credito deteriorato, come tale escluso dalla cessione; infatti, ai fini della individuazione del perimetro di questa, non rileva tanto l'intervenuto scioglimento del rapporto ex art. 78 L.F. a seguito del fallimento, quanto il fatto che si tratta di un conto corrente da cui era derivata una più ampia esposizione debitoria qualificabile come *"unlikely to pay"* e, come tale, esclusa dal perimetro della cessione.

Del resto, in generale, per l'azione revocatoria, la legittimazione passiva sussiste in capo alla cessionaria soltanto ove risulti che con l'azienda bancaria siano state trasferite tutte le attività e passività aziendali, dunque, anche i debiti futuri derivanti dall'azione revocatoria, in quanto obbligazioni ad oggetto determinabile, perché all'atto della convenzione erano identificabili gli eventuali debiti, risultanti dalla contabilità, in relazione ai pagamenti eseguiti dai debitori poi falliti (Cass. 13308/2018), e, nella specie, le esposizioni di difficile esazione non erano state trasferite a [Beta]; peraltro, va considerato che dalla restituzione conseguente all'inefficacia del pagamento deriva la facoltà dell'originario creditore di insinuarsi al passivo del fallimento per la soddisfazione del credito, secondo le regole del concorso.

2. Esclusa, quindi, la responsabilità di [Beta] in relazione alla pretesa oggetto di causa, ne consegue il rigetto dell'appello, sia pure sulla base delle esposte considerazioni, parzialmente diverse da quelle svolte dal primo giudice.

Ne consegue che deve essere anche qui ribadita la carenza di legittimazione passiva in capo a Intesa Sanpaolo S.p.a. e dato atto che nessuna domanda è stata proposta nei confronti di [Banca] in L.C.A., del resto, improcedibile.

III

In considerazione della controversa soluzione della questione in giurisprudenza e del recente mutamento della valutazione offerta sul punto da questa stessa Corte d'Appello, ritiene il Collegio di compensare integralmente le spese di lite anche del presente secondo grado di giudizio.

Deve darsi atto, infine, in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., S.U., n. 4315 del 2020, che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del Fallimento appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione

giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento».

P.Q.M.

la Corte, definitivamente pronunciando nella causa di II° grado n. 1962/2019 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:

- a) rigetta l'appello per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza del Tribunale di Treviso n. 155/2019;
- b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del secondo grado;
- c) dà atto della sussistenza a carico dell'appellante [Alfa] in liquidazione dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.

Così deciso nella camera di consiglio del 7.2.2023

depositata in segreteria il 13 feb. 2023.

* * *

IL CASO

Alfa in fallimento aveva convenuto in giudizio la Banca ex art. 67, secondo comma, L.F., innanzi al Tribunale di Treviso, al fine di conseguire la dichiarazione di inefficacia delle rimesse trattenute dalla convenuta e pervenute sul conto corrente che era intestato ad Alfa in bonis nel periodo sospetto di sei mesi antecedenti la dichiarazione di fallimento, ed in una chiara situazione di conoscenza da parte della Banca dello stato di dissesto di Alfa.

La Banca si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda di Alfa. Nelle more del giudizio accadeva che la Banca veniva posta in liquidazione coatta amministrativa e l'impresa bancaria era ceduta ad altro Istituto di credito, ossia Beta. Il giudizio veniva dichiarato interrotto ed Alfa procedeva alla riassunzione ex art. 303 c.p.c. nei confronti della Banca in L.C.A., senza svolgere domande di condanna ma unicamente ai fini dell'instaurazione del contraddittorio, e nei confronti della cessionaria d'impresa Beta.

Il Tribunale, così reinstauratosi il contraddittorio, dato atto che in ragione di quanto previsto all'art. 3 del contratto di cessione d'impresa "le controversie anteriori alla cessione non possono ritenersi incluse nel Contenzioso Pregresso di cui all'art. 3.1.2. lett b) ceduto nell'ipotesi in cui esse si riferiscano, come nel caso oggetto del presente giudizio, a rapporti contrattuali che si erano chiusi prima della cessione" e dunque "che non possono ritenersi incluse nel Contenzioso Pregresso oggetto di cessione le liti relative a rapporti giuridici che erano estinti prima della cessione, perché essi indubbiamente non derivano da "rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria" rigettava la domanda di Alfa.

Quest'ultima proponeva appello innanzi alla Corte di Appello di Venezia censurando la sentenza di primo grado laddove avrebbe erroneamente ritenuto non trasferito in capo a Beta il contenzioso per revocatoria promosso nei confronti della Banca, atteso che si tratterebbe di contenzioso pendente alla data della apertura della liquidazione coatta amministrativa della Banca e antecedente al contratto di cessione di ramo d'azienda dalla Banca a Beta. Alfa insisteva dunque per l'accoglimento della domanda revocatoria ritenendo sussistente la legittimazione passiva della cessionaria rispetto a tale domanda, oltre che ricorrenti, nel merito, i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 67 L.F.

Si costituiva in giudizio Beta deducendo nuovamente il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto dell'appello, mentre la Banca in L.C.A. restava contumace.

La Corte di Appello, seppur con una motivazione differente, rigettava l'appello.

Per la Corte “ai fini della definizione del perimetro della cessione, l'art. 3.1.4, lett. A cap. (i) del contratto di cessione indica espressamente, quali “attività escluse”, “i crediti della Banca classificati o classificabili in base ai Principi Contabili alla Data di Esecuzione come “sofferenze”, come “inadempienze probabili” (c.d. “unlikely to pay”) e/o come “esposizioni scadute” (c.d. “past due”) e i relativi rapporti contrattuali”, di talchè il credito conseguente alla revocatoria azionata dal Fallimento è escluso dalla cessione poiché “rientra tra i crediti classificati o classificabili in base ai Principi Contabili alla Data di Esecuzione come “sofferenze”, come “inadempienze probabili” (c.d. “unlikely to pay”) e/o come “esposizioni scadute” (c.d. “past due”) ... atteso che i pagamenti integranti le rimesse richieste in ripetizione sono stati eseguito dalla società, allora in bonis, mentre si trovava in stato di insolvenza, tanto da essere dichiarata fallita con sentenza n. 46/2014, emessa dal Tribunale di Treviso in data 12.3.2014”.

Secondo il Giudice d'Appello i pagamenti oggetto di revocatoria sono da considerarsi avvenuti in adempimento di un credito deteriorato, come tale escluso dalla cessione; infatti, ai fini della individuazione del perimetro di detta esclusione, non rileva tanto l'intervenuto scioglimento del rapporto ex art. 78 L.F. a seguito del fallimento, quanto il fatto che si tratta di un conto corrente da cui era derivata una più ampia esposizione debitoria qualificabile come “unlikely to pay” e, come tale, esclusa dal perimetro della cessione, visto che le esposizioni di difficile esazione non erano state trasferite.

La Corte, per quanto la questione risultasse assorbita in ragione del difetto di legittimazione della cessionaria rispetto la pretesa restitutoria del Fallimento, appunto poiché il credito per revocatoria non era ricompreso nella cessione d'impresa, ha comunque ribadito che in materia di revocatoria fallimentare “è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, nell'ipotesi di azione revocatoria, la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del convenuto in revocatoria può essere provata dal curatore per presunzioni, che devono risultare gravi, precise e concordanti, tali quindi da dimostrare che la concreta conoscenza di certi fatti non potesse non rendere consapevole il convenuto dell'insolvenza (Cass. Civ. Sez. I, 28.2.2007 n. 4762; Cass. Civ. 12.9.2003, n. 13430; Cass. Civ., 14.3.2003, n. 3828), eventualmente costituite anche da un solo inequivocabile fatto (Cass. Civ., 9.4.2003, n. 5550) e, comunque, da uno stato di fatto idoneo di per sé a rivelare ad un soggetto di normale diligenza, prudenza ed avvedutezza la presenza di simile situazione di dissesto, anche sotto il profilo della sua conoscibilità in concreto (Cass. Civ. Sez. I, 2.7.2007 n. 14978; Cass. Civ. 29.9.2000, n. 12922)”, precisando che gli operatori qualificati – indentificati nella prassi quali banche, istituti finanziari, società di leasing e di factoring, etc. – proprio in ragione dell'attività da essi svolta sono tenuti a compiere scrupolose e particolareggiate indagini nei confronti dei propri clienti, al fine di verificarne la solvibilità e/o la consistenza patrimoniale.

COMMENTO

La pronuncia in commento rappresenta l'occasione per esaminare gli aspetti caratterizzanti l'istituto della revocatoria fallimentare ex art. 67 L.F., oggi ex art. 166 CCII - a sua volta uno degli istituti cardine della procedura fallimentare ed oggi della procedura di liquidazione giudiziale disciplinata nel nuovo Codice della Crisi e dell'Insolvenza – con la precisazione che il tratto caratterizzante sui cui si soffermerà è quello della prova dell'elemento soggettivo (scientia decoctionis), vale a dire la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'accipiente le somme revocande.

Come noto, la finalità propria della procedura concorsuale è quella di assicurare, garantire e tutelare la par condicio creditorum, risultato conseguibile solo con la ricostituzione del patrimonio del soggetto

fallito attraverso l'assoggettamento alla procedura esecutiva concorsuale di tutti quei beni che ne fossero eventualmente usciti durante il cosiddetto periodo sospetto¹.

Con il sistema revocatorio il Legislatore detta le regole da percorrere affinché si possa riuscire a recuperare, ove possibile, all'attivo concorsuale tutti i beni facenti parte del patrimonio del soggetto fallito ed oggetto di negoziazione o di atti di disposizione nell'imminenza del fallimento/liquidazione giudiziale². L'azione revocatoria come rimedio volto a ripristinare la parità di trattamento tra i creditori (sia pur nel rispetto delle eventuali cause di prelazione) tende quindi a rendere inefficaci nei confronti della massa passiva della società insolvente gli atti di disposizione compiuti dal fallito anteriormente alla dichiarazione di fallimento/liquidazione giudiziale e in un arco di tempo predeterminato ex lege.

Più volte innovato nel corso degli anni, l'istituto ha dunque lo scopo di salvaguardare il patrimonio della società in fallimento/liquidazione giudiziale nell'interesse della soddisfazione dei creditori³.

La nuova normativa in materia di crisi d'impresa ha mantenuto sostanzialmente la medesima impostazione della normativa previgente⁴.

Le principali novità in materia riguardano: (i) la decorrenza del "periodo sospetto"; (ii) la revocatoria nella consecuzione tra procedure; e (iii) la revocatoria degli atti infragruppo.

Con riferimento al primo aspetto, nella Legge Fallimentare il termine da cui si calcolava a ritroso il "periodo sospetto", vale a dire il periodo in cui ricadono gli atti assoggettabili a revocatoria, coincideva con la data di dichiarazione di fallimento; successivamente alla riforma tale termine viene invece fatto coincidere con la data di deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale.

¹ Cfr. M. FABIANI, *Diritto Fallimentare*, Bologna, 2011. PROVINCIALI, *Manuale di diritto fallimentare*, I, Milano, 1962, p. 745: *"Lo stato di collasso patrimoniale ha necessariamente un periodo di incubazione, nel quale l'attività dell'impresa si svolge in modo più o meno anormale che sfocia nell'insolvenza. In questo periodo il debitore tenta di sorreggere le stremate forze dell'impresa occultandone o tentando di alleviarne il dissesto.*

Si attuano in questo periodo gli accorgimenti più svariati per carpire il credito, onde procurare i mezzi liquidi che mancano; si operano le vendite sottocosto e gli espedienti rovinosi per ostentare una capacità di pagare che non esiste; le distrazioni e occultazioni di attivo; il trattamento di favore a creditori prediletti o conniventi, che si vogliono salvare; una sequenza di atti pregiudizievoli che il debitore può porre in essere in danno dei creditori, atti che formano come una nebulosa attorno allo stato d'insolvenza che fatalmente finisce per essere poi dichiarato".

² Per una accurata analisi di presupposti, finalità ed efficacia dell'azione revocatoria nell'attuale sistema, vedi LO CASCIO, relazione introduttiva al Convegno di studio *"La Revocatoria nell'attuale sistema normativo concorsuale"* tenutosi a Padova il 2-3 giugno 2000 e da ultimo per una valutazione d'insieme, con rilievi molto critici e del tutto condivisibili sulla riforma, LO CASCIO, *«La nuova legge fallimentare: dal progetto di legge delega alla miniriforma per decreto legge»*, in *Fallimento*, 2005, p. 361

³ M. FABIANI, *«Revocatoria fallimentare: attualità dell'istituto e degli aspetti processuali»*, in *Fallimento*, 1996, p. 105 e con riferimento alle problematiche dell'istituto ed al suo ruolo all'interno del sistema concorsuale, PATTI, *«La disciplina dell'azione revocatoria»*, in *Fallimento*, 2004, p. 337

⁴ L'istituto della revocatoria è stato oggetto di numerosi approfondimenti da parte della dottrina e della giurisprudenza ma, dopo alcune incertezze interpretative, da oltre un decennio l'ormai consolidato orientamento della Cassazione (Cfr. Cass. Sez. Un., Cass. S.U., 13 giugno 1996, n. 5443, in *CED Cassazione* 1996) ne esclude la riconducibilità alla categoria dell'invalidità od illiceità e l'azione è stata del tutto sganciata dall'illecito aquilano e dalla responsabilità extracontrattuale. Si prescinde quindi da ogni connotazione sanzionatoria: la disciplina dell'azione revocatoria non può essere ricondotta all'attribuzione di un risarcimento del danno ai creditori tramite il curatore, ma essa costituisce il principale strumento per la ricostruzione dell'attivo dell'imprenditore fallito con finalità essenzialmente redistributiva (distribuire perdita dell'insolvenza). Criterio guida dell'azione è costituito dalla tutela della *par condicio creditorum* ed essa è modulata al fine di temperare l'interesse dei creditori concorsuali con quello del normale svolgimento dell'attività economica e della stabilità degli atti. I peculiari effetti dell'azione, funzionalmente ed anzi ontologicamente legati alla procedura concorsuale, consistono nella *restituzione* del bene oggetto dell'atto revocato nella disponibilità della curatela fallimentare al fine di procedere alla *liquidazione concorsuale*. Esiste quindi una contrapposizione ineliminabile tra tutela della *par condicio* e tutela del credito, inteso come sicurezza del traffico commerciale e certezza dei rapporti giuridici. La struttura dell'istituto è rimasta sostanzialmente inalterata nella recente riforma della normativa concorsuale.

Con riferimento alla consecuzione tra procedure, vale a dire l'ipotesi in cui il debitore avvii una procedura concorsuale finalizzata ad evitare la liquidazione giudiziale ma poi si ricada comunque in detta procedura, la principale differenza rispetto al sistema previgente riguarda il dies a quo per il calcolo del periodo sospetto, che è ora legato non all'apertura della prima procedura, ma alla presentazione della domanda cui segue l'ammissione alla stessa. Infine, del tutto nuova è la previsione dell'art. 290 CCII, che introduce il tema delle azioni di inefficacia tra imprese del gruppo, permettendo al curatore di ottenere l'inefficacia di atti e contratti posti in essere nei cinque anni antecedenti il deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale.

Come accennato, uno degli elementi caratterizzanti l'istituto in commento è quello di natura soggettiva sub specie di presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza del soggetto dipoi fallito da parte dell'accipiente al tempo dell'incasso dei pagamenti ricevuti nel periodo sospetto.

La sentenza della Corte d'Appello di Venezia, avente a oggetto una revocatoria fallimentare, si sofferma – seppur succintamente – proprio sulla prova dell'elemento soggettivo.

Tale prova è generalmente fornita per presunzioni.

La Suprema Corte ha infatti più volte affermato che “la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente, pur dovendo essere effettiva, può essere provata anche mediante indizi e fondata su elementi di fatto, purché idonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettività. Se è vero che la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione così come il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità, è pur vero che, in tema di prova per presunzioni, il giudice deve esercitare la sua discrezionalità in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto alla base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento”⁵.

Chiaramente, tale presunzione può atteggiarsi in modo differente a seconda del soggetto convenuto in una azione revocatoria fallimentare, valutando: se sia un soggetto che ha accesso alla centrale rischi; se sia un soggetto che può presumersi chieda informazioni al proprio debitore sulla situazione patrimoniale; se sia un soggetto che possa presumersi svolga verifiche periodiche sui dati pubblici del proprio debitore etc.

Difatti il Giudice d'Appello, richiamando il costante orientamento della Suprema Corte sul punto, ha affermato che “la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del convenuto in revocatoria può essere provata dal curatore per presunzioni, che devono risultare gravi, precise e concordanti, tali quindi da dimostrare che la concreta conoscenza di certi fatti non potesse non rendere consapevole il convenuto dell'insolvenza (Cass. civ. Sez. I, 28.2.2007 n. 4762; Cass. civ., 12.9.2003, n. 13430; Cass. civ., 14.3.2003,

⁵ Cfr. Cass. civ., 17 giugno 2020, n. 11696, in CED Cassazione 2020. Vedi anche Cass. civ., 11 febbraio 2020, in CED Cassazione 2020: “In tema di prova per presunzioni, si deve considerare censurabile in sede di legittimità la valutazione del giudice del merito che, al fine di decidere, in sede di revocatoria fallimentare ex art. 67 L.F. di atti estintivi di debiti pecuniari posti in essere in un periodo sospetto dalla fallita, della conoscenza da parte del beneficiario dello stato di insolvenza in cui la stessa in quel momento già versava, si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio, atomisticamente considerati, senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, fossero però in grado di acquisirla ove valutati secondo un giudizio complessivo di sintesi e di vicendevolesse completamente; ciò in quanto, la valutazione del giudice circa la sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza ex art. 2729 c.c. non può fondarsi unicamente sull'apprezzamento atomistico degli elementi fattuali, ma deve essere ricavata anche dall'analisi complessiva e coordinata degli indizi [nello specifico, la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio alla corte d'appello per una nuova decisione la sentenza dalla stessa emessa in quanto la corte territoriale per decidere della revocabilità di alcune rimesse bancarie eseguite in un periodo sospetto da una società poi ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria aveva ommesso di valutare, oltre che singolarmente, anche, come previsto dalla legge, nel loro complesso tutti gli elementi indiziari acquisiti; in particolare non aveva tenuto conto dei bilanci anteriori a quello dell'unico anno dalla stessa preso in considerazione, come anche dei rapporti di affidamento e del peculiare andamento del conto corrente in essere tra le parti]”.

n. 3828), eventualmente costituite anche da un solo inequivocabile fatto (Cass. civ., 9.4.2003, n. 5550) e, comunque, da uno stato di fatto idoneo di per sé a rivelare ad un soggetto di normale diligenza, prudenza ed avvedutezza la presenza di simile situazione di dissesto, anche sotto il profilo della sua conoscibilità in concreto”.

La qualità di operatore economico qualificato della Banca convenuta, dunque, pur non integrando da sola la prova dell'effettiva conoscenza dei sintomi dell'insolvenza, impone di considerare la professionalità e l'avvedutezza con cui normalmente gli istituti di credito esercitano la propria attività. Nella descritta prospettiva la Corte ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo dell'azione revocatoria in ragione della qualità di operatore qualificato della Banca chiamato, in ragione dell'attività da essa svolta, a compiere scrupolose e particolareggiate indagini nei confronti dei propri clienti, al fine di verificarne la solvibilità e/o la consistenza patrimoniale, assumendo quindi in tale contesto significativa rilevanza circa la ricorrenza dell'elemento soggettivo la reiterata levata di protesti contro il debitore, la segnalazione presso la Centrale dei rischi interbancaria, bilanci da cui emerga la situazione di insolvenza.

In definitiva, gli indici di presunzione di conoscenza del debitore assumono una diversa rilevanza probatoria a seconda della qualità del convenuto, se creditore professionale⁶ ovvero creditore comune.

Avv. Nello D'Agostino

D'Agostino@munaripartners.it

⁶ Cfr. Cass. civ. 24 maggio 2023, n. 14299, in CED Cassazione 2023: “L'efficacia della cessione verso i terzi prevista dall'articolo 5, comma 1, della L. n. 52 del 1991, non è opponibile al fallimento del cedente, se il curatore prova che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del cedente quando ha eseguito il pagamento e sempre che il pagamento del cessionario al cedente sia stato eseguito nell'anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento e prima della scadenza del credito ceduto. Ove, dunque, il giudice di merito abbia accertato che il pagamento del cessionario al cedente è avvenuto al momento dell'acquisto dei crediti, nell'anno antecedente al fallimento ed in anticipo rispetto alla scadenza dei crediti, deve ritenersi comprovata la sussistenza del requisito di cui all'art. 7 della L. n. 52 del 1991”. Cass. civ., 01 ottobre 2021, n. 2681, in CED Cassazione 2021: “l'importanza - (pure) in termini di gravità, precisione e concordanza dei dati materialmente riscontrati - che la ridetta qualità viene rivestire in punto di prova presuntiva della scientia decoctionis della Banca accipiens non può in alcun modo essere accantonata o comunque sottovalutata. La qualità di operatore qualificato del creditore, quale impresa autorizzata all'esercizio del credito è, in effetti, aspetto il cui necessario riscontro, in punto di accertamento della sussistenza della scientia decoctionis, si trova da tempi lontani evidenziato dalla giurisprudenza, ove ricorre, in specie, la particolare sottolineatura che la «qualità di operatore economico qualificato della banca convenuta, pur non integrando da sola la prova dell'effettiva conoscenza dei sintomi dell'insolvenza, impone di considerare la professionalità e avvedutezza con cui normalmente gli istituti di credito esercitano la loro attività”.

4. Corte d'Appello di Messina, sez. I, 22/02/2023, n. 149

Cessione del credito – Accordo tra cedente e cessionario – Legittimazione ad agire del cessionario

(Art. 1260 c.c.; Art. 1264 c.c.)

La cessione del credito derivante da accordo tra cedente e cessionario legittima il solo cessionario ad agire contro il debitore.

In virtù dell'art. 1264 c.c. la cessione del credito produce effetto nei confronti del debitore ceduto se questo l'abbia accettata o se gli sia stata notificata; da ciò consegue che non va escluso che la cessione perfezionatasi con l'accordo tra cedente e cessionario operi il trasferimento della titolarità del diritto ceduto e, conseguentemente, attribuisca al solo cessionario la legittimazione ad agire contro il debitore per conseguire la prestazione dovuta.

* * *

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
SEZIONE I CIVILE**

riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:

1) Dott. Augusto Sabatini

- Presidente -

2) Dott. Marisa Salvo

- Consigliere rel. -

3) Dott. Maria Giuseppa Scolaro

- Consigliere -

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 160/2020 R. G. cont., posta in decisione all'udienza del 26.09.2022 vertente tra

[Alfa], (*omissis*)[Beta], (*omissis*)[Delta], (*omissis*)[Gamma], (*omissis*);

Appellanti

e

[Omicron], (*omissis*)

Appellato ed appellante incidentale

e

[Lambda] (*omissis*), per essa quale mandataria, [Epsilon] (nuova denominazione assunta da [Iota] già [Sigma] (*omissis*);

Appellata

e

[Tau],

Appellato contumace

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1533/19 emessa dal Tribunale di Messina in data 10.07.2019 e pubblicata in data 15.07.2019 Conclusioni dei procuratori delle parti: come da note scritte depositate ex art. 83 comma 3 lettera h) d.l. 18/2020 in data 7.09.2022 dagli appellanti; in data 9.09.2022 dall'appellato [Omicron] ed in data 20.09.2022 per l'appellata [Lambda]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto n. 1036/2012 emesso dal Tribunale di Messina su istanza di [Zeta] e, per essa, della mandataria [Sigma], veniva ingiunta alla Cooperativa (*omissis*) ed ai fideiussori [Alfa], e [Beta] nonché- sino alla concorrenza di euro 250.000,00 - [Delta], [Tau], [Gamma], e [Omicron] il pagamento della somma di euro 737.617,48, oltre accessori, a titolo di saldo dovuto in relazione a vari rapporti bancari (mutuo e conti correnti) specificamente indicati in ricorso. Con atto di citazione regolarmente notificato, [Alfa], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Cooperativa, [Delta], [Beta] e [Omicron] proponevano opposizione. Si costituiva [Zeta] e, per essa, la mandataria [Sigma] chiedendo in via preliminare la riunione con altro giudizio, avente ad oggetto l'opposizione al medesimo decreto proposta con separata citazione da [Omicron] e, nel merito, il rigetto delle avverse domande. Disposta la riunione dei giudizi e rigettate le istanze istruttorie avanzate dagli opposenti, con la sentenza impugnata il Tribunale dichiarava l'interruzione del giudizio nei confronti della Cooperativa per intervenuta liquidazione coatta amministrativa; rigettava le opposizioni e condannava gli opposenti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite. Avverso la sentenza proponevano appello [Alfa], [Beta], [Delta], e [Gamma]. Si costituiva [Omicron], che chiedeva l'accoglimento dell'appello proposto dai coobbligati in solido e la riforma della sentenza impugnata. Si costituiva anche [Lambda] e, per essa quale mandataria, [Epsilon] (nuova denominazione assunta da [Iota] già [Sigma]).

Premetteva:

- che anche il [Banco] - con cui la Cooperativa aveva contratto il mutuo ed intrattenuto i rapporti di c.c. cui si riferivano le somme ingiunte - era stato fuso per incorporazione dapprima in [Zeta], quindi, con efficacia dell'1.11.2010 in [Zeta];
- che quest'ultima aveva concluso nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi degli artt. 4 e 7.1 della Legge 130 del 30/4/1999 e dell'art. 58 del D. Leg.vo 1/9/1993 n. 385, corredato dall'informativa ai sensi dell'art. 13, commi 4 e 5 del D. Leg.vo 30/6/2003 n. 196 e del provvedimento dell'Autorità garante per la Protezione dei dati personali del 18/6/2007, un contratto di cessione di crediti in data 14.07.2017, con effetto in pari data, con [Lambda], oggetto di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'8.08.2017 - Parte Seconda - n. 93;
- che con atto in Notar dott.ssa A. V. in data 20.07.2017 rep. 60850 rep. 11358 [Lambda] aveva conferito a [Iota] (oggi [Epsilon]) procura per la gestione anche stragiudiziale dei crediti anomali, tra cui quello oggetto di causa.

Ciò precisato, nel merito instava per il rigetto del gravame. Disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado e di quello relativo alla fase monitoria, la Corte con ordinanza del 20-27.10.2020, ritenuta la controvertibilità di talune delle questioni sollevate con l'impugnazione ed, in particolare, di quella relativa alla capitalizzazione trimestrale, nonché la sussistenza del periculum in mora, sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata sino alla concorrenza della somma di euro 100.000,00 nei confronti degli appellanti. Al contempo, dato atto dell'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 26.09.2022, precisate le conclusioni come da note scritte depositate ex art. 83 comma 3 lettera h) d.l. 18/2020 la causa veniva posta in decisione previa concessione dei termini per il deposito degli atti conclusivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Va preliminarmente dichiarata la contumacia di [Tau], che non si è costituito nonostante la rituale notifica dell'atto di appello presso il procuratore costituito.

2.- Con il primo motivo di gravame parte appellante ha lamentato la violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, per non essere stato consentito di presenziare all'udienza dell'11.10.2018 e di trattare la causa, in quanto chiamata in anticipo rispetto all'orario (ore 10.30) precedentemente stabilito.

Il motivo è infondato.

E' vero che il verbale dell'udienza dell'11.10.2018 è stato chiuso prima dell'orario precedentemente stabilito (ore 10.30) ed in assenza dei procuratori degli oppositori [Alfa] e [Beta], con l'assegnazione della causa a sentenza.

Tuttavia, come già condivisibilmente affermato dal primo decidente, la riapertura del verbale ha consentito ai predetti di trattare la causa e di rassegnare le loro difese, così da doversi escludere qualsiasi menomazione del diritto di difesa.

A ciò aggiungasi che gli appellanti non sono stati in grado di indicare il pregiudizio, che sarebbe derivato alle proprie attività difensive dal dedotto vizio processuale, limitandosi a dedurne l'esistenza.

3.- Con il secondo motivo di gravame, parte appellante ha lamentato la violazione di legge e l'omessa pronuncia su un fatto decisivo.

Ha, in proposito, lamentato che il primo decidente aveva disatteso le censure in merito alla mancata notifica del decreto ingiuntivo nei confronti della Cooperativa in persona del legale rappresentante, a cui carico, nonostante la veste di debitrice principale, non era stata avanzata pretesa alcuna da [Zeta]. In secondo luogo, ha ribadito che, essendo stata la medesima posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto della Regione (*omissis*) del 20.04.2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'1.06.2012, ancor prima della notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta in data 14.07.2012 nei confronti del legale rappresentante, la mancata notifica al nominato commissario liquidatore avrebbe dovuto condurre il primo decidente a dichiararne la nullità.

Ha osservato, in contrario, la società appellata che l'eccezione era tardiva e, dunque, inammissibile, poiché proposta dopo il maturarsi delle preclusioni di legge.

In ogni caso, era infondata, sia perché [Zeta] aveva regolarmente notificato il decreto ingiuntivo, tanto da essere stata ammessa al passivo in forza del detto titolo, sia perché le posizioni della debitrice principale e dei fideiussori erano scindibili e questi ultimi non erano legittimati a dolersi di alcunché.

Il motivo è infondato.

Quanto al primo profilo di doglianza, è sufficiente osservare che la dedotta omessa notifica del decreto ingiuntivo nei confronti della Cooperativa risulta contrastata dalla proposizione dell'opposizione da parte della medesima in persona del legale rappresentante pro tempore, [Delta], (v. atto di citazione in opposizione).

Giova, in ogni caso, rilevare che il rapporto di accessorietà esistente tra l'obbligazione del fideiussore e quella del debitore principale, aventi carattere solidale, non ne esclude la reciproca autonomia.

Essendo il creditore legittimato ex art. 1944 comma 1 c.c. ad agire per l'intero nei confronti di ciascun coobbligato, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, che può utilmente svolgersi nei confronti di uno solo dei debitori (Cass.31653/2019)

Pertanto, anche ammesso che [Zeta] non abbia azionato la propria pretesa creditoria in sede monitoria nei confronti della debitrice principale, nessuna conseguenza ne deriverebbe in favore dei fideiussori, tenuti per l'intero, in quanto coobbligati.

Quanto al secondo profilo di doglianza, l'eccezione di nullità, al di là della questione della tempestività in quanto sollevata solo nelle note del 18.03.2014, è infondata.

Rileva la Corte che la notifica eseguita nei confronti del legale rappresentante della cooperativa, anziché del liquidatore, non può ritenersi inesistente con conseguente inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c. ma affetta da nullità, in quanto eseguita nei confronti di persona non del tutto estranea all'ente destinatario.

Tale nullità, però, che deve essere fatta valere con l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., riguarda esclusivamente la posizione della cooperativa e non quella autonoma dei fideiussori, nei cui confronti il decreto ingiuntivo risulta regolarmente notificato e che – si ripete – sono tenuti per l'intero nei confronti della creditrice.

A ciò aggiungasi che, a seguito della sottoposizione della cooperativa alla procedura della liquidazione coatta, il giudizio è stato dichiarato interrotto nei confronti della detta opponente e non è stato riassunto.

Ne consegue l'irrilevanza della questione della regolarità della notifica, quale già affermata dal primo decidente e neanche genericamente censurata dagli appellanti, la cui doglianza, pertanto, mal si confronta con la *ratio decidendi* della sentenza impugnata.

4.- Con il terzo motivo di gravame, parte appellante ha lamentato la violazione di legge, la mancata comunicazione della cessione del credito e la violazione dell'art. 1264 c.c.

Non era, infatti, condivisibile l'assunto del primo decidente che aveva ritenuto applicabile il principio, tratto dalla sentenza 4713/2019 della Corte di Cassazione, secondo cui il contratto di cessione si perfeziona pur in assenza di rituale notifica al ceduto, posto che le due vicende non erano sovrapponibili.

Nel caso esaminato dal Supremo Collegio, il debitore era effettivamente a conoscenza della cessione, mentre, nel caso in esame, di tale conoscenza non vi era prova, per cui non vi era ragione per discostarsi dal disposto dell'art. 1264 c.c.

Ha, pertanto, insistito nella declaratoria di difetto di legittimazione di [Zeta].

Giova premettere, in punto di fatto, che- secondo la ricostruzione effettuata nella sentenza impugnata e non contestata in questa sede da alcuna delle parti - il credito azionato in via monitoria deriva, in parte, da mutuo chirografario stipulato con [Banco] in parte da contratti di conto corrente intrattenuti con [Theta] ed i cui saldi debitori sono stati ceduti al [Banco].

Il primo decidente (v. sentenza sub paragrafo 3), con argomentazione incontestata e della quale la Corte non può che prendere atto - attesa, peraltro, la perfetta coincidenza con la ricostruzione allegata dalla società appellata e non confutata dalle altre parti - ha fatto riferimento a varie vicende societarie, in forza delle quali anche [Banco] era stato fuso per incorporazione in [Zeta], la quale aveva conferito a [Zeta] " le attività, passività, diritti, obblighi ed in genere, tutte le situazioni soggettive di natura sostanziale relative ai rapporti, anche estinti, retail prima facenti capo anche al [Banco]".

Orbene, il motivo, nei termini in cui è stato formulato, non adduce argomenti critici coerenti con la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui il primo decidente ha affermato che "per ciò che concerne le posizioni del [Banco] non vi è stata alcuna cessione del credito, ma si è verificata semplicemente una fusione per incorporazione".

Gli appellanti, invero, senza confutare in alcun modo dette argomentazioni, si sono limitati a ribadire l'invalidità della cessione, per vero esclusa dal decidente quanto alla posizione del [Banco] sul presupposto della sussistenza della diversa fattispecie della fusione per incorporazione.

Quanto, invece, alla [Theta] il primo decidente ha applicato il consolidato principio secondo cui con la conclusione del contratto di cessione, mediante lo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il credito si trasferisce dal patrimonio del cedente a quello del cessionario, che diviene creditore esclusivo del debitore ceduto, l'unico legittimato a pretendere la prestazione nei confronti del medesimo, pur in mancanza della notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.

Tale adempimento è, infatti, necessario al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra cessionari, trovando in tal caso applicazione il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante (*ex ultimis* Cass. 11436/2021; 4713/2019)

E' stato, altresì, precisato che dal momento in cui si verifica l'effetto traslativo dei crediti dal cedente al cessionario, quest'ultimo può pretendere l'adempimento dal debitore ceduto, che può, tuttavia, liberarsi pagando al creditore originario solo se non ha, comunque, conoscenza della cessione, giacché dall'accettazione o dalla notifica di questo negozio, l'adempimento, nonostante la conoscenza, non ha più efficacia liberatoria

La conoscenza del ceduto, dunque, non rileva sul piano del perfezionamento della cessione, quanto, piuttosto, ai fini dell'accertamento dell'efficacia liberatoria del pagamento effettuato nei confronti del creditore cedente.

Il disposto dell'art. 1264 c.c., secondo cui la cessione del credito ha effetto nei confronti del ceduto quando questi l'abbia accettata o quando gli sia stata notificata, non esclude, pertanto, che la cessione medesima, perfezionatasi con l'accordo tra cedente e cessionario, operi il trasferimento della titolarità del diritto ceduto e, conseguentemente, attribuisca al solo cessionario la legittimazione ad agire contro il debitore per conseguire la prestazione dovuta (Cass. 11436/2021).

5.- Con il quarto motivo di gravame, parte appellante ha lamentato la omessa pronuncia ed il travisamento dei fatti in ordine alla contestazione del credito nonché la violazione dell'art. 1283 c.c.

Ha, in proposito, rilevato di aver, in particolare, eccepito la violazione dei divieti di anatocismo ex art. 1283 c.c. e la conseguente nullità del rapporto contrattuale ex artt. 1418-1419 c.c.

Neanche tale motivo risulta meritevole di accoglimento.

Il primo decidente ha ritenuto che le censure sollevate dagli allora oppositori fossero "del tutto generiche, ipotetiche ed alcune anche infondate alla luce dei documenti in atti", essendosi i predetti limitati a "mere affermazioni labiali, senza alcun riscontro anche indiziario che possa escludere la funzione esplorativa – e, quindi, l'inammissibilità – dell'accertamento peritale richiesto".

Tale valutazione è del tutto condivisibile, posto che la censura non può limitarsi ad una generica contestazione delle clausole contrattuali ritenute illegittime, dovendo consentire alla controparte il diritto di difesa ed al giudice la possibilità di individuare le precise ragioni poste a fondamento della domanda.

Peraltro, a fronte di tale motivazione, gli appellanti si sono limitati a riproporre le precedenti doglianze in punto di applicazione di tassi usurari, di capitalizzazione trimestrale, senza, però, poggiarle su argomentazioni idonee a confutare le ragioni addotte dal primo decidente.

Sarebbe stato onere dei predetti quello di precisare le ragioni per cui doveva ritenersi erronea la valutazione di genericità espressa in sentenza e, per converso, sufficientemente specifici i motivi di opposizione originariamente proposti.

Di contro, l'affermazione del primo decidente non risulta contestata in maniera puntuale con l'allegazione, quanto alla doglianza relativa alla usurarietà degli interessi, della percentuale di sconfinamento del tasso praticato rispetto a quella soglia, dei trimestri di riferimento; né, tantomeno, risulta contestata l'allegazione dell'allora opposta circa la reciprocità della capitalizzazione in contratti di conto corrente stipulati dopo la delibera CICR del 9.02.2000.

In tale contesto, come affermato dal primo decidente, la c.t.u. contabile risulterebbe effettivamente connotata da finalità esplorative, che precludono l'accoglimento dell'istanza di espletamento, ribadita dagli appellanti anche in questa sede.

6.- Resta, a questo punto, da esaminare la posizione del [Omicron], che, pur non dichiarando di proporre appello incidentale, ha chiesto alla Corte di "accogliere l'appello principale proposto da [Alfa],

[Beta], [Delta] e [Gamma] e, per l'effetto, riformare la sentenzaper le medesime ragioni fatte valere dall'appellante principale"".

E' evidente che, pur in assenza di formale titolazione, la comparsa di costituzione, con cui il [Omicron] ha chiesto la riforma della sentenza, debba qualificarsi come appello incidentale.

In tema di impugnazione nel rito ordinario di cognizione, la proposizione dell'appello incidentale della parte non totalmente vittoriosa in primo grado non richiede, infatti, formule sacramentali o forme particolari, essendo sufficiente che dalla comparsa di costituzione risulti in modo non equivoco la volontà di ottenerla riforma della sentenza (Cass. 4860/2021).

La comparsa di costituzione, risulta, peraltro, depositata in data 30.04.2020 nel rispetto del termine di cui all'art. 343 c.p.c., ossia entro il ventesimo giorno precedente l'udienza indicata nell'atto di citazione (15.06.2020).

Esaminando le doglianze nello stesso ordine di esposizione seguito dall'appellante incidentale, va, innanzitutto, rigettata l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per assenza di preventiva comunicazione della cessione del credito ex art.1264 c.c.

È sufficiente, in proposito, richiamare le di medesime argomentazioni già esposte in ordine alla natura consensuale del negozio, che si perfeziona a prescindere dalla notifica al debitore ceduto.

Quanto, invece, al difetto di prova, da parte di [Zeta], di essere subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla società incorporata, non può non rilevarsi la tardività dell'eccezione, sollevata soltanto in comparsa conclusionale, come pure riconosciuto dall'appellante incidentale nella propria comparsa di costituzione e, peraltro, confermato dal tenore dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo.

Anche in ordine alla dedotta violazione dell'art. 1283 c.c., possono richiamarsi le argomentazioni poste a sostegno del rigetto dell'analogia censura degli appellanti incidentali.

Resta da esaminare la doglianza in merito al difetto di prova del credito, che l'appellante incidentale ha ribadito in considerazione dell'insufficiente valenza probatoria degli estratti di saldaconto depositati in sede monitoria e della tardiva la produzione degli estratti conto nel giudizio di opposizione.

La doglianza è infondata.

In tema di prova del credito fornita da un istituto bancario, va distinto l'estratto di saldaconto (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito) dall'ordinario estratto conto (che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo con le condizioni attive e passive praticate dalla banca).

Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, il valore probatorio dell'estratto di saldaconto è limitato al procedimento monitorio, mentre nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo può assumere rilievo solo come documento indiziario, la cui portata è liberamente apprezzata da giudice nel contesto di altri elementi ugualmente significativi, laddove, invece, l'estratto conto, trascorso il previsto periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume il carattere di incontestabilità ed è conseguentemente idoneo a fungere da prova del credito anche nel giudizio contenzioso instaurato dal cliente (Cass. 14357/2019; 21092/2016).

E' stato, però, precisato che nel processo a cognizione piena introdotto con l'opposizione ex art. 645 c.p.c. il certificato di saldaconto, di cui il fideiussore non ha contestato la conformità alle scritture contabili della banca, limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo della genesi e maturazione delle voci che concorrono a formare il saldo finale può assolvere l'onere della prova dell'ammontare del credito.

L'estratto di saldaconto ha, pertanto, efficacia di prova anche nei confronti del fideiussore del correntista non soltanto ai fini della concessione del decreto ingiuntivo ma anche nel successivo giudizio di opposizione, perché, ove il debitore principale sia decaduto dal diritto di impugnare gli

estratti di saldaconto, il fideiussore, chiamato in giudizio dalla banca creditrice per il pagamento della somma dovuta, non può sollevare contestazioni in ordine alla definitività degli estratti (Cass. 25857/2011; Cass. 18650/2003; Corte Appello Bari 1376/2021).

Gli appelli vanno, pertanto, rigettati.

Segue la condanna degli appellanti, principali ed incidentale, in solido tra loro, al pagamento in favore della appellata delle spese di questo grado, che si liquidano come da dispositivo, in applicazione, secondo lo scaglione del dichiarato valore, dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile *ratione temporis* (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero "le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore").

La non particolare complessità delle questioni trattate giustifica l'applicazione dei parametri minimi. Stante il rigetto dell'appello, ricorrono, invece, i presupposti per porre a carico degli appellanti principali, in solido tra loro, e di quello incidentale il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.228/2012.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 160/20 sull'appello proposto da [Alfa], [Beta], [Delta] e [Gamma] avverso la sentenza n. 1533/19 emessa dal Tribunale di Messina in data 10.07.2019 e pubblicata in data 15.07.2019 e sull'appello incidentale proposto da [Omicron], così provvede:

- 1) dichiara la contumacia di [Tau];
- 2) rigetta l'appello principale e quello incidentale;
- 3) condanna gli appellanti principali e quello incidentale, in solido tra loro, al pagamento in favore di controparte delle spese di questo grado di giudizio che liquida in complessivi euro 9.256,00 (di cui euro 2.853,00 per la fase di studio; euro 1.659,00 per quella introduttiva ed euro 4.744,00 per quella decisoria) oltre rimborso spese generali nella misura di legge, cpa e iva;
- 4) dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico degli appellanti principali, in solido tra loro, e di quello incidentale il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello d e manda la Cancelleria per gli adempimenti concernenti la riscossione.

Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) del 16.02.2023

* * *

IL CASO

Su ricorso di [Zeta] e, per essa, della mandataria [Sigma], veniva ingiunto alla Cooperativa (omissis) ed ai suoi fideiussori [Alfa], [Beta], [Delta], [Tau], [Gamma], e [Omicron] il pagamento di una somma in relazione a vari rapporti bancari. Dopo la concessione del decreto ingiuntivo da parte del Tribunale, [Alfa], [Delta], [Beta] e [Omicron] proponevano opposizione. Il Tribunale rigettava le opposizioni e condannava gli opposenti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite. Avverso la sentenza proponevano appello [Alfa], [Beta], [Delta], e [Gamma]. Si costituiva nel giudizio di secondo grado anche [Omicron], che chiedeva l'accoglimento dell'appello proposto dai coobbligati in solido e la riforma della sentenza impugnata. Si costituiva anche [Lambda] e, per essa quale mandataria, [Epsilon] (nuova denominazione assunta da [Iota] già [Sigma]).

[Alfa], [Beta], [Delta], [Tau], [Gamma], e [Omicron] lamentavano, inter alia, per quanto qui interessa, la mancata comunicazione dell'avvenuta cessione del credito tra [Zeta] e [Lambda] e la conseguente violazione dell'art. 1264 c.c., con conseguente difetto di legittimazione ad agire da parte del cessionario. In particolare, a dire degli Appellanti "non era condivisibile l'assunto del primo decidente che aveva ritenuto applicabile il principio, secondo cui il contratto di cessione si perfeziona pur in assenza di rituale notifica al ceduto", nel caso in esame infatti non vi è prova della conoscenza del debitore.

La Corte d'Appello rigettava l'impugnativa svolta avverso la sentenza di primo grado.

Il Giudice del secondo grado precisava infatti che la notificazione o l'accettazione delle cessione da parte del debitore ceduto sono adempimenti necessari "al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra cessionari, trovando in tal caso applicazione il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante (ex ultimis Cass. 11436/2021 ; 4713/2019). E' stato, altresì, precisato che dal momento in cui si verifica l'effetto traslativo dei crediti dal cedente al cessionario, quest'ultimo può pretendere l'adempimento dal debitore ceduto, che può, tuttavia, liberarsi pagando al creditore originario solo se non ha, comunque, conoscenza della cessione, giacché dall'accettazione o dalla notifica di questo negozio, l'adempimento, nonostante la conoscenza, non ha più efficacia liberatoria". La conoscenza del ceduto, dunque, non rileva sul piano del perfezionamento della cessione, quanto, piuttosto, ai fini dell'accertamento dell'efficacia liberatoria del pagamento effettuato nei confronti del creditore cedente.

Il disposto dell'art. 1264 c.c., secondo cui la cessione del credito ha effetto nei confronti del ceduto quando questi l'abbia accettata o quando gli sia stata notificata, non esclude, pertanto, che la cessione medesima, perfezionatasi con l'accordo tra cedente e cessionario, operi il trasferimento della titolarità del diritto ceduto e, conseguentemente, attribuisca al solo cessionario la legittimazione ad agire contro il debitore per conseguire la prestazione dovuta (Cass. 11436/2021).

Con la conclusione del contratto di cessione, mediante lo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il credito si trasferisce dal patrimonio del cedente a quello del cessionario, che diviene creditore esclusivo del debitore ceduto, l'unico legittimato a pretendere la prestazione nei confronti del medesimo, pur in mancanza della notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.

La Corte condannava gli appellanti anche alla refusione delle spese di lite.

COMMENTO

La sentenza in commento offre la possibilità di approfondire ed effettuare una riflessione sulla portata e sugli effetti della prescrizione normativa di cui all'art. 1264 c.c. e più in generale sulla cessione del credito. Quest'ultima si perfeziona con l'accordo raggiunto tra cedente e cessionario, non già con l'accettazione o con la notifica al debitore ceduto⁷, perseguendo tali ultimi adempimenti un altro scopo. Secondo un orientamento, richiamato nella sentenza oggetto di commento, il cessionario, in conseguenza dell'efficacia immediatamente traslativa della cessione, è da subito legittimato a pretendere la prestazione dovuta dal ceduto poiché l'accettazione o la notifica al debitore sono necessari ai soli fini di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente anziché al cessionario⁸. La cessione produrrebbe poi effetti nei confronti del debitore sono con l'accettazione o la notifica, dato che prima di tale momento la prestazione sarebbe inesigibile dal cessionario⁹. Prima dell'accettazione o della notifica

⁷ BIANCA, *Diritto civile, IV, L'obbligazione*, Milano, 1997, pag. 601.

⁸ CLARIZIA, *Il factoring*, Torino, 2002, pag. 791.

⁹ CARRARO, *La cessione volontaria dei crediti*, in *Riv. dir. civ.* 1958, pag. 120.

ricorrerebbe una presunzione iuris tantum di buona fede del debitore che abbia adempiuto verso il cedente. Tuttavia questa presunzione non opera quando il debitore si difenda verso il cessionario sostenendo di avere adempiuto nei confronti di un creditore apparente. In ragione dell'immediato perfezionamento della cessione per effetto dello scambio dei consensi tra cedente e cessionario, all'esito della stipulazione il cessionario, quale esclusivo titolare del credito oggetto di cessione, può pretendere dal ceduto l'esecuzione della prestazione, compiere gli atti conservativi del credito, opporsi ad ogni azione che i creditori del ceduto dovessero promuovere in ordine al credito acquistato, disporre, sia inter vivos che mortis causa, di tale credito¹⁰.

Nella materia che ci occupa, la Suprema Corte di Cassazione sostiene, all'interno di una giurisprudenza maggioritaria e consolidata, che la cessione di credito si perfeziona con l'accordo fra cedente e cessionario ed indipendentemente dall'accettazione o notificazione al debitore¹¹. La cessione di credito è un contratto che determina la successione del cessionario al cedente nel medesimo rapporto obbligatorio con effetti traslativi immediati non solo tra essi, ma anche nei confronti del debitore, la cui tutela ai sensi dell'art. 1264, in forza del quale la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto solo dopo che gli è stata notificata o in caso di sua accettazione, vale soltanto a tutelare la buona fede del solvens che abbia eseguito la prestazione in favore del cedente prima di tale momento¹². Ne discende che, perfezionandosi la cessione con l'accordo fra cedente e cessionario, che opera il trasferimento della titolarità del diritto ceduto, è attribuita al solo cessionario la legittimazione ad agire contro il debitore per conseguire la prestazione dovuta¹³.

Per quanto riguarda l'accettazione, si può affermare che la cessione del credito è opponibile al debitore ceduto quando questi l'abbia accettata. In ordine alla natura dell'accettazione, vi è una tesi che la qualifica come adesione ad un negozio trilaterale giustappunto perché la cessione si perfeziona per effetto del consenso scambiato tra cedente e cessionario, a cui il debitore è estraneo; un altro orientamento invece la qualifica come riconoscimento di debito¹⁴; altri sostengono che si tratti di una mera dichiarazione di scienza, avente lo specifico scopo di attestare la conoscenza da parte del debitore dell'avvenuto trasferimento del diritto di credito¹⁵. Si tratta di atto a forma libera in cui la data certa è richiesta a soli fini dell'efficacia verso i terzi. L'accettazione del debitore presuppone che la cessione si sia già conclusa dal cedente e dal cessionario, mentre non può riferirsi ad una cessione eventuale e futura¹⁶. L'accettazione può essere richiesta al debitore indifferentemente dal cedente o dal cessionario e può essere dallo stesso debitore indirizzata all'uno o all'altro.

La giurisprudenza afferma che l'accettazione della cessione da parte del debitore è dichiarazione di scienza priva di contenuto negoziale e non vale in sé quale ricognizione tacita del debito¹⁷, dato che il

¹⁰ PANUCCIO, *Cessione dei crediti*, in *Enc. dir.*, Milano, 1960, pag. 862.

¹¹ Cass. civ., Sez. III, 5 novembre 2009, n.23463, in *Gius. Civ. Mass.*, 2009; Cass. civ., Sez. III, 15 novembre 1984, n.5786, in *Banca Dati Dejure*.

¹² Cass. civ., Sez. III, 13 luglio 2011, n.15364, *Gius. Civ. Mass.*, 2011; Cass. civ., Sez. III, 20 ottobre 2004, n.20548, *Gius. Civ. Mass.*, 2004.

¹³ Sul punto si ricorda la sentenza Cass. civ., Sez. II, 30 aprile 2021, n.11436 in *Banca Dati Dejure*, in cui si afferma: "Il disposto dell'art 1264 c.c. secondo cui la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata, o quando gli è stata notificata, è dettato con riguardo all'interesse del debitore stesso, al fine di ammettere od escludere la portata liberatoria del pagamento fatto al cedente, anziché al cessionario, nonché per determinare la prevalenza fra più cessioni, ma non toglie che la cessione medesima, perfezionatasi con l'accordo fra cedente e cessionario, operi il trasferimento della titolarità del diritto ceduto e, conseguentemente, attribuisca al solo cessionario la legittimazione ad agire contro il debitore, per conseguire la prestazione dovuta".

¹⁴ BIANCA, *Diritto civile, IV, L'obbligazione*, Milano, 1997, pag. 605.

¹⁵ BRECCIA, *Le obbligazioni*, Milano, 1991, pag. 793.

¹⁶ SOTGIA, *Cessione dei crediti e di altri diritti*, in *Nss. D. I.*, Torino, 1959, pag. 14.

¹⁷ Cass. civ., Sez. I, 18 dicembre 2007, n.26664, in *Gius. Civ. Mass.*, 2007.

ceduto non viola il principio di buona fede nei confronti del cessionario se non contesta il credito, pur se edotto della cessione, né il suo silenzio può costituire conferma di esso perché per assumere tale significato occorre un'intesa tra le parti negoziali cui il ceduto è estraneo¹⁸.

L'altra occasione in cui la cessione tra un cedente e un cessionario ha effetto nei confronti del debitore ceduto è in caso di notificazione a quest'ultimo della cessione. La notificazione della cessione al debitore ceduto è diretta ad impedire che l'eventuale pagamento al cedente abbia efficacia liberatoria. L'attestazione della cessione notificata al debitore costituisce una mera dichiarazione di scienza di natura recettizia e a forma libera¹⁹. La notifica della cessione al debitore ceduto non deve essere necessariamente eseguita nei modi di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., ma in qualsiasi forma idonea allo scopo; anche una comunicazione inviata mediante raccomandata postale è sufficiente e finanche una comunicazione verbale ovvero una domanda di pagamento proveniente dal cessionario²⁰. Qualora si tratti di obbligazioni solidali la notificazione deve essere indirizzata a tutti i condebitori ceduti, altrimenti la produzione di effetti sarà limitata al destinatario della notifica, salvo che gli altri condebitori abbiano avuto comunque conoscenza della cessione²¹. L'oggetto della notifica non deve essere necessariamente rappresentato dall'intero documento comprovante la cessione ma basta una notizia idonea a renderlo edotto della mutata titolarità del credito²². Secondo altra tesi l'atto da notificare dovrà contenere i seguenti elementi essenziali: l'individuazione del rapporto obbligatorio esistente tra cedente e ceduto, l'ammontare del credito oggetto di trasferimento, l'indicazione del titolo da cui detto credito deriva, la data dell'atto di cessione, l'identificazione nominativa del cessionario e dell'eventuale notaio rogante, la data di registrazione dell'atto. Qualora la cessione sia parziale, ossia abbia ad oggetto solo una parte di un unico credito scomponibile ovvero solo alcuni di più crediti distinti verso il medesimo debitore, la notificazione dovrà specificare quali siano le porzioni del diritto trasferito ovvero quali siano i crediti trasferiti. La notifica ad opera del cedente, o anche congiunta a cura del cedente e del cessionario, produce il massimo affidamento circa l'effettività della cessione; non altrettanto può dirsi quando provenga dal solo cessionario²³. Infatti la notifica proveniente dal solo cessionario, non accompagnata da idonei elementi dimostrativi, non è sufficiente a giustificare il pagamento in favore di quest'ultimo²⁴. Segnatamente il cedente può contestare che l'adempimento del debito avvenuto in favore del cessionario sia liberatorio, quando dimostri che il debitore conosceva la falsità o l'invalidità della notifica o l'invalidità o l'inefficacia della cessione²⁵.

La notifica del negozio di cessione può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a fargli conoscere la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità che sia trasmesso al debitore ceduto l'originale o la copia autentica della cessione, purché possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi²⁶. Pertanto, la notifica al debitore ceduto non deve essere necessariamente eseguita a mezzo di ufficiale giudiziario, costituendo quest'ultima una semplice species²⁷ del più ampio genus costituito dalla notificazione, intesa come attività diretta a produrre la conoscenza di un atto in capo al destinatario. Ne consegue che la notificazione della cessione (così come il correlativo atto di accettazione), non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce atto a forma libera, non soggetto a

¹⁸ Cass. civ., Sez. III, 18 febbraio 2016, n.3184, in *Gius. Civ. Mass.*, 2016.

¹⁹ BIANCA, *Diritto civile, IV, L'obbligazione*, Milano, 1997, pag. 588.

²⁰ PANUCCIO, *Cessione dei crediti*, in *Enc. dir.*, Milano, 1960, pag. 877

²¹ BIANCA, *Diritto civile, IV, L'obbligazione*, Milano, 1997, pag. 584

²² Dolmetta e Portale, *Cessione del credito e cessione in garanzia nell'ordinamento italiano*, in *Banca, borsa e tit. di cred.* 1985, pag. 263

²³ PANUCCIO, *Cessione dei crediti*, in *Enc. dir.*, Milano, 1960, pag. 875.

²⁴ FRIGNANI, *Factoring, Enc. giur. it.*, Milano, 1989.

²⁵ PERLINGIERI, *Cessione dei crediti*, in *Enc. giur.*, Roma, 1988, pag. 13.

²⁶ Cass. civ., Sez. III, 10 maggio 2005, n.9761, in *Banca Dati Dejure*.

²⁷ Prevista esplicitamente dal codice di rito per i soli atti processuali.

particolari discipline o formalità, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio²⁸. Essa può avvenire mediante comunicazione scritta ed eventualmente anche mediante citazione in giudizio con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente nel corso del giudizio²⁹. Qualora avvenga in forma scritta, la notificazione non deve essere necessariamente sottoscritta dal cedente, essendo sufficiente che risulti in modo inequivoco la provenienza dallo stesso cedente. L'art. 1264 non individua il soggetto tenuto a notificare la cessione del credito, sicché la notificazione, che ha solo l'effetto di rendere la cessione opponibile al debitore ceduto, può essere effettuata sia dal cedente che dal cessionario. Esclusivamente per la cessione di un credito di un privato verso una P.A. è richiesto che la stessa risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nei modi di legge; ne deriva che, ove una tale cessione sia realizzata in forme diverse da quelle prescritte dalla legge, essa, pur valida nei rapporti tra cedente e cessionario, è inefficace nei confronti della P.A. medesima, salva la facoltà di accettazione³⁰. Nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso o l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede soltanto la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale³¹.

In difetto della notifica sussiste una presunzione di permanente legittimazione a ricevere del creditore originario, e di buona fede del debitore, con la conseguenza che il pagamento effettuato in favore del cedente è liberatorio³². Il cessionario può superare tale presunzione provando, con qualsiasi mezzo, che il debitore era comunque a conoscenza dell'avvenuta cessione. Qualora il cessionario non riesca a fornire tale prova, potrà comunque agire contro il cedente, chiedendo la ripetizione di quanto corrispostogli da debitore ceduto. Può ricorrere a carico del cedente anche un obbligo risarcitorio in favore del cessionario per illecito contrattuale³³. La conoscenza dell'avvenuta cessione del credito è intesa come assoluta certezza o almeno come la risultante di situazioni obiettive di apparenza, atte a giustificare la convinzione che la cessione sia avvenuta³⁴. In base alla clausola generale di buona fede e correttezza il debitore è gravato dall'onere di vagliare le notizie relative al mutamento del destinatario del pagamento, con diligenza adeguata alla natura del rapporto e alla sua attività professionale. Nondimeno, ove gli elementi disponibili non consentano al debitore di superare la presunzione di persistente legittimazione del creditore originario, il debitore dovrà adempiere verso il creditore originario al fine di evitare le conseguenze della mora³⁵.

Secondo un orientamento maggioritario della Suprema Corte di Cassazione la conoscenza della cessione del credito deve essere intesa come assoluta certezza o quanto meno come il risultato di situazioni obiettive di apparenza dell'avvenuta cessione, atte nella loro univoca significazione a giustificare in un debitore di buona fede e di normale diligenza la convinzione che la cessione sia avvenuta. Nel caso di obbligazioni solidali passive la conoscenza della cessione in capo ad uno dei condebitori può provenire

²⁸ Cass. civ., Sez. VI, 13 maggio 2021, n.12734, in *Gius. Civ. Mass.*, 2021; Cass. civ., Sez. III, 28 gennaio 2014, n.1770, in *Banca Dati Dejure*.

²⁹ Cass. civ., Sez. III, 18 ottobre 2005, n.20143, in *Banca Dati Dejure*; Cass. civ., Sez. III, 30 luglio 2004, n.14610, in *Gius. Civ. Mass.*, 2004.

³⁰ Cass. civ., Sez. trib., 6 marzo 2013, n.5493, in *Gius. Civ. Mass.*, 2013.

³¹ Cass. civ., Sez. I, 16 giugno 2006, n.13954, in *Gius. Civ. Mass.*, 2006.

³² PANUCCIO, *Cessione dei crediti*, in *Enc. dir.*, Milano, 1960, pag. 874.

³³ PERLINGIERI, *Cessione dei crediti*, in *Enc. giur.*, Roma, 1988, pag. 14.

³⁴ DOLMETTA E PORTALE, *Cessione del credito e cessione in garanzia nell'ordinamento italiano*, in *Banca, borsa e tit. di cred.* 1985, pag. 264.

³⁵ BIANCA, *Diritto civile, IV, L'obbligazione*, Milano, 1997, pag. 606.

anche da altro condebitore che abbia ricevuto la notifica della cessione³⁶. Il cessionario di un credito, a fronte dell'eccezione di estinzione dell'obbligazione che il debitore ceduto sollevi in forza di ricevuta di pagamento sottoscritta dal cedente e recante una data anteriore al momento in cui esso ceduto ha avuto conoscenza della cessione, ha la veste di terzo rispetto a detta scrittura privata e pertanto può contrastarne l'efficacia probatoria, senza necessità di formale disconoscimento, invocando il disposto dell'art. 2704 circa l'inopponibilità di quella data e quindi dell'anteriorità del pagamento rispetto alla conoscenza della cessione, fino a che il debitore non deduca e dimostri la certezza della data medesima³⁷.

Avv. Nello D'Agostino

D'Agostino@munaripartners.it

Dott. Alessandro Borganti

Borganti@munaripartners.it

³⁶ Cass. civ., Sez. III, 15 novembre 1984, n.5786 in *Banca Dati Dejure*.

³⁷ Cass. civ., Sez. III, 27 gennaio 1984, n.649, in *Banca Dati Dejure*.

5. Tribunale di Cuneo, sez. I, 21/02/2023, n.122

Cessione del credito – Interessi moratori – Interessi anatocistici – Rimborso forfettario

(L. n. 52 del 21 febbraio 1991; Artt. 2 e 5 D. Lgs. n. 231/2002; Art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/2002)

L'art. 1263, comma 1, c.c. prevede che in conseguenza della cessione il credito venga trasferito al cessionario con tutti i privilegi, le garanzie personali e reali e con gli altri accessori.

Tale norma va interpretata nel senso di ricomprendere nella cessione del credito anche la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, ossia ogni situazione direttamente collegata con il diritto stesso.

In tale ottica, non v'è dubbio che nel concetto di "accessorio" del credito si possa ricomprendere anche l'importo forfettario di cui all'art. 6 comma 2 del d.lgs. n. 231 del 2002.

* * *

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Giusy Ciampa ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al numero R.G. 2413/2020, promossa da
[Alfa] (*omissis*)

- attrice -

contro

[Beta] (*omissis*)

- convenuta -

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 25/10/2022 riportandosi ai rispettivi fogli di p.c.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10/08/2020 [Alfa] – quale cessionaria pro soluto del credito originariamente vantato da [Gamma] – conveniva in giudizio [Beta] innanzi all'intestato Tribunale per ottenere in via principale la condanna di quest'ultima società al pagamento di: a) Euro 22.183,24 a titolo di interessi moratori ex artt. 2 e 5 D. Lgs. 231/2002 maturati a causa del tardivo pagamento, da parte della convenuta, dei crediti oggetto di cessione, così come documentato agli atti del giudizio; b) interessi anatocistici prodotti da detti interessi moratori maturati e scaduti da oltre sei mesi dalla data di notifica dell'atto di citazione, al medesimo saggio di cui agli artt. 2 e 5 D. Lgs. 231/2002; c) Euro 680,00 a titolo di rimborso forfettario ex art. 6, comma 2, D. Lgs. 231/2002,

corrispondente all'importo di Euro 40,00 moltiplicato per ciascuna delle n. 17 fatture il cui tardivo pagamento da parte di [Beta] ha generato gli interessi di mora.

Con comparsa ritualmente depositata in data 08/01/2021 si è costituita [Beta], eccependo l'assenza di prova in ordine al credito e all'asserito ritardo nel relativo pagamento, contestando altresì la debenza dell'importo di Euro 680,00 richiesto *ex art. 6, comma 2, D. Lgs. 231/2002* (oltre che la legittimazione della cessionaria ad agire per il relativo pagamento), e deducendo l'esistenza di un controcredito di Euro 21.548,80 *“costituito dai pagamenti che è stata costretta ad effettuare in favore dei dipendenti di [Gamma] impegnati nell'esecuzione di un appalto stipulato con [Beta] ai quali [Gamma] aveva omesso di saldare il TFR”*.

[Beta] chiedeva, quindi, il rigetto della domanda attorea o, in subordine, la compensazione del credito di [Alfa] con quella vantato da [Beta] nei confronti della cedente [Gamma].

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come noto, al creditore incombe l'onere di allegare e provare la fonte dell'obbligazione che si assume inadempita e, di contro, spetta al supposto debitore allegare e provare di aver adempiuto, ovvero di aver paralizzato la pretesa creditoria e ciò in ragione del combinato disposto di cui agli artt. 1218 e 2697 c.c., coordinati con l'art. 115 c.p.c. inerente al c.d. principio dispositivo della prova e al principio c.d. di vicinanza della prova.

Parte attrice ha posto a sostegno della propria domanda allegazioni in fatto - ed argomentazioni in diritto - tra cui l'atto di pubblica cessione del credito *“ai sensi e per gli effetti della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440”* stipulato tra essa cessionaria e [Gamma] cedente registrato in data 03/05/2018, unitamente alla prova della relativa notifica al debitore ceduto, effettuata tramite p.e.c. in data 04/05/2018.

Nella nota di credito prodotta agli atti da [Alfa], inoltre, sono riportate in modo analitico le fatture sul cui tardivo pagamento è fondata la presente azione (con l'indicazione altresì della relativa data di scadenza e di incasso, oltre che del tasso di interesse applicato).

Detta documentazione è stata oggetto di integrazione in sede di deposito della prima memoria istruttoria *ex art. 183, comma 6, c.p.c.* mediante la produzione delle singole fatture, già elencate nel citato estratto conto. A ciò, si aggiunga che non è contestato – ma invero emerge per *tabulas* – che il contratto originariamente stipulato dalla cedente [Gamma] con la convenuta [Beta] rientri nell'alveo delle c.d. *“transazioni commerciali” ex art. 2, comma 2, lett. a) D. Lgs. 231/2002* (ovverosia quei *“contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”*). Considerato che nell'oggetto della cessione del credito debbono ricomprendersi anche gli interessi maturati, i quali rappresentano accessori del credito (art. 1263 c.c.), si può ritenere fondata la domanda attorea volta all'applicazione degli interessi moratori *ex artt. 2 e 5 D. Lgs. 231/2002* dal giorno della scadenza delle singole fatture, così come parimenti la richiesta di interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione (19/08/2020), risultano scaduti da oltre sei mesi.

L'esistenza del credito in linea capitale vantato da [Gamma], la sua cessione nei confronti di [Alfa] ed il relativo suo pagamento possono considerarsi circostanze pacifiche.

Dimostrati in fatti costitutivi dell'azione, incombeva su [Beta] allegare e provare i fatti modificativi, impeditivi e/o estintivi della pretesa creditoria.

Tuttavia, tale onere non è stato assolto dalla convenuta. In particolare, quanto agli interessi moratori, [Beta] ha omesso di contestare tale aspetto e, pertanto, deve ritenersi operante il principio di cui all'art. 115 c.p.c., che consente di porre a fondamento della decisione *“i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”*. È principio processuale pacifico quello secondo cui le contestazioni del tutto generiche dei fatti e dei rapporti di cui è causa si risolvono in mere contestazioni di stile e, pertanto, inidonee a paralizzare la pretesa creditoria, ovvero a modificare, impedire od estinguere la stessa. Con riferimento, invece, alla richiesta di pagamento operata da [Alfa] dell'importo di Euro 680,00 *ex art. 6, comma 2, D. Lgs. 231/2002* non merita accoglimento la doglianza eccepita dalla convenuta in virtù della quale *“si tratta di importi forfettari a titolo di risarcimento del danno”* e *“non oggetto del contratto di cessione (03/05/2018)”* la cui richiesta spetterebbe unicamente al soggetto asseritamente danneggiato (ossia [Gamma]). È pacifico, infatti, che la previsione di cui all'art. 1263 c.c. secondo cui il credito è trasferito al cessionario – oltre

che con i privilegi e le garanzie reali e personali – anche con gli “*altri accessori*”, debba intendersi omnicomprensiva e, dunque, in essa va considerata anche la somma frutto delle utilità che il creditore può trarre dall’esercizio del diritto ceduto, ovverosia ogni situazione direttamente collegata al diritto stesso, che, in quanto priva di autonomia, integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione. Pertanto, non v’è dubbio che nel concetto di “accessorio” vada ricompreso anche l’importo forfettario di cui all’art. 6, comma 2, D. Lgs. 231/2002, poiché quest’ultimo ha la finalità di ristorare il danno che in via presuntiva subisce il creditore quale conseguenza del ritardo del debitore nell’adempimento dell’obbligazione principale. Infondata anche la contestazione di [Beta] sul *quantum*. Sull’interpretazione dell’art. 6 della Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo (il cui art. 6 D. Lgs. 231/2002, come sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. f) D. Lgs. 192/2012 ne costituisce il recepimento) si è pronunciata la Corte di Giustizia dell’Unione Europea – unico organo deputato a fornire interpretazioni autentiche delle disposizioni e dei principi comunitari ai sensi dell’art. 164 Trattato CE – che, investita della questione a seguito di rinvio pregiudiziale *ex art. 267 TFUE*, ha chiarito in modo inequivoco che *“l’importo forfettario minimo di Euro 40,00, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni operazione commerciale non pagata alla scadenza, attestata in fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un’unica domanda in via amministrativa o giudiziale”* dal momento che *“il cumulo, da parte del debitore, di diversi ritardi nel pagamento di forniture di merci o di prestazioni di servizi di carattere periodico, in esecuzione di un contratto, non può avere l’effetto di ridurre ad un unico importo forfettario l’importo forfettario minimo dovuto a titolo di risarcimento delle spese di recupero per ciascun ritardo di pagamento. Una simile riduzione, infatti, equivarrebbe a privare di effetto utile l’articolo 6 della direttiva 2011/7, il cui obiettivo è non solo quello di disincentivare tali ritardi di pagamento, ma anche indennizzare, con detti importi, i costi di recupero sostenuti dal creditore”*. Le sentenze della CGUE – come noto – vincolano il giudice nazionale, definendo la portata della norma comunitaria così come avrebbe dovuto essere intesa ed applicata sin dalla sua entrata in vigore e, pertanto, non può fornirsi una interpretazione diversa della norma interna. L’ultima questione da affrontare rimane l’eccezione di compensazione che, tuttavia, risulta infondata e quindi respinta in quanto la convenuta non ha fornito alcuna prova dell’asserito controcredito vantato. [Beta] si è limitata, infatti, a produrre decreti ingiuntivi – emessi peraltro in epoca successiva alla notifica della cessione del credito a [Alfa] – e verbali di conciliazione, senza tuttavia documentare un effettivo esborso sostenuto in favore di [Gamma]. Non occorre esaminare alcuna ulteriore questione stante il principio della ragione più liquida. La pretesa creditoria di [Alfa] risulta quindi fondata e va accolta integralmente. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, applicando i minimi dello scaglione di riferimento per tutte le fasi, tenuto conto delle ragioni della decisione e dell’attività processuale concretamente svolta dalle parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Cuneo, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:

- Accoglie la domanda formulata in via principale da [Alfa] e per l’effetto:

a) condanna [Beta] al pagamento in favore di [Alfa] della somma di Euro 22.183,24 a titolo di interessi moratori *ex artt. 2 e 5 D. Lgs. n. 231/2002*, oltre agli interessi anatocistici prodotti da tali interessi moratori che, alla data di notifica dell’atto di citazione (19/08/2020) sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell’art. 1283 c.c., da calcolarsi al saggio di cui agli artt. 2 e 5 D. Lgs. n. 231/2002, con decorrenza dalla data di notifica dell’atto di citazione;

b) condanna [Beta] al pagamento in favore di [Alfa] della somma di Euro 680,00 *ex art. 6, comma 2, D. Lgs. 231/2002*

- condanna [Beta] al pagamento per le causali di cui in motivazione ed in favore di [Alfa] delle spese di lite, che si liquidano *ex D.M. 55/2014* in Euro 264,00 per esborsi ed Euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA come per legge.

Cuneo, 13 febbraio 2023

IL CASO

Il provvedimento oggetto di commento trae origine dalla domanda svolta dalla società Alfa avente ad oggetto la richiesta di condanna della convenuta al pagamento in suo favore della somma di Euro 22.183,24 a titolo di interessi moratori ex artt. 2 e 5 D. Lgs. 231/2002, degli interessi anatocistici prodotti da detti interessi scaduti da oltre sei mesi dalla data di notifica dell'atto di citazione, al medesimo saggio di cui agli artt. 2 e 5 D. Lgs. 231/2002 e, infine, dell'importo di Euro 680,00 a titolo di rimborso forfettario ex art. 6, comma 2, D. Lgs. 231/2002, corrispondente all'importo di Euro 40,00 moltiplicato per ciascuna delle n. 17 fatture il cui tardivo pagamento da parte di [Beta] ha generato gli interessi moratori.

Il Giudice ha accolto integralmente le domande attoree in quanto, dall'esame della documentazione prodotta in atti nonché delle argomentazioni addotte dalla convenuta, non ha ritenuto che [Beta] avesse assolto l'onere della prova su di essa incombente, mediante l'allegazione di fatti modificativi, impeditivi ed estintivi della pretesa creditoria.

Secondo il Tribunale – quanto agli interessi moratori – «(...) la convenuta (...) ha finanche omesso il deposito di memorie istruttorie, talché deve ritenersi operante, sul punto, il principio di cui all'art. 115 c.p.c., il quale consente di porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita».

Prosegue la sentenza affermando che «l'onere di contestazione delineato dall'art. 115 c.p.c. soggiace agli stessi limiti del potere di allegazione dei fatti costitutivi del diritto, per cui deve esplicitarsi, simmetricamente, in affermazioni difensive specifiche e non generiche (cfr. Cass. Civ. 5/03/2009, n. 5356)», cionondimeno «nella dinamica processuale della contestazione dei fatti posti a base delle domande e delle eccezioni, il richiamo al dato astratto della pregnanza degli elementi di prova offerti dalla controparte, avulso dalla specificità dei fatti e dei rapporti come allegati in giudizio, si risolve, a ben vedere, in una contestazione generica e di stile, in quanto tale inidonea a far sorgere in capo al proprio contraddittore l'onere di dimostrare l'esistenza di detti fatti e rapporti».

*Accertato il diritto di parte attrice a vedersi riconosciuti gli interessi moratori e anatocistici di cui agli artt. 2 e 5 D. Lgs. 231/2002, il Tribunale ha affrontato la questione nodale, che rappresenta il *novum* della sentenza in commento, ovvero se il rimborso forfettario previsto nelle transazioni commerciali e disciplinato dall'art. 6, comma 2, D. Lgs. 231/2002 sia anch'esso un accessorio del credito oggetto di cessione e, conseguentemente, se la sua richiesta di pagamento rappresenti un diritto in seno al cessionario, atteso che nell'atto di cessione è stato espressamente pattuito che rientrano nell'oggetto della cessione gli interessi scaduti e maturati e quelli *maturandi*. In merito, *il Tribunale ritiene che «la previsione del primo comma dell'art. 1263 c.c. (...) va intesa nel senso che nell'oggetto della cessione è ricompresa anche la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto (...) (cfr. Cass. Sez. I, sent. 16/02/2016, n. 2978)»* essendo indubbio che «nel concetto di “accessorio” del credito debba ricomprendersi anche l'importo forfettario di cui all'art. 6, comma 2, D. Lgs. 231/2002 (...) essendo questo volto a ristorare il danno che, presuntivamente, subisce il creditore».*

In definitiva, il Tribunale ha ritenuto la pretesa creditoria di Alfa integralmente fondata e ha accolto le domande attoree, condannando la società convenuta Beta al pagamento di quanto richiesto, oltre alla rifusione delle spese di lite.

COMMENTO

Con la sentenza in esame il Tribunale di Cuneo si è pronunciato in materia di cessione di crediti di impresa disciplinata dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52¹ e, in particolare, se e in che termini possono essere riconosciuti al cessionario gli interessi

¹ Legge rubricata “Disciplina della cessione dei crediti di impresa”, che stabilisce che la cessione dei crediti pecuniari verso corrispettivo è regolamentata dalla norma in esame qualora ricorrano congiuntamente diverse condizioni: a) il cedente è un imprenditore; b) i crediti ceduti sorgono da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio di impresa; c) il cessionario è una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ai sensi dell'art. 25, comma 2, L. 19 febbraio 1992, n. 142 (T.U.B.).

moratori ex artt. 2 e 5 D. Lgs. 231/2002, gli interessi anatocistici di cui al saggio ex artt. 2 e 5 D. Lgs. 31/2002² e, soprattutto, il rimborso forfettario ex art. 6, comma 2, D. Lgs. 231/2002 il tutto come³ maturati sul credito oggetto di cessione.

Occorre premettere che la citata legge 52/91 si caratterizza per la previsione dell'onere in capo al cedente di garantire la solvenza del debitore, salvo rinuncia del cessionario – come nel caso di specie – alla relativa garanzia⁴. Ad ogni buon conto, fermo restando l'entrata in vigore della normativa speciale sulla cessione dei crediti d'impresa, la giurisprudenza ritiene che il contratto di factoring resti pur sempre un contratto atipico⁵, la cui disciplina deve essere pertanto integrata dalle disposizioni del codice civile.

Sul punto, l'art. 1260 c.c. definisce la cessione un contratto con efficacia traslativa immediata tra cedente e cessionario che determina la successione del secondo al primo nel medesimo rapporto obbligatorio⁶ la cui opponibilità dell'atto nei confronti del debitore è subordinata all'accettazione, notifica od avvenuta conoscenza⁷. In tema di assolvimento dell'onere probatorio, il cessionario che agisca per l'adempimento deve fornire la prova del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, e non anche dimostrare la causa del contratto ovvero il corrispettivo eventualmente pattuito per essa⁸. Parimenti,

² Gli artt. 2 e 5 del D. Lgs. 231/2002 prevedono il primo che: "Ai fini del presente decreto si intende per: a) "transazioni commerciali": i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo; b) "pubblica amministrazione": le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ogni altro soggetto, allorché svolga attività per la quale è tenuto al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; c) "imprenditore": ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione; d) "interessi moratori": interessi legali di mora ovvero interessi ad un tasso concordato tra imprese; e) "interessi legali di mora": interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali; f) "tasso di riferimento": il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali; g) "importo dovuto": la somma che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento". L'art. 5 stabilisce invece che "1. Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora. Nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti previsti dall'articolo 7. 2. Il tasso di riferimento è così determinato: a) per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno; b) per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno. 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare".

³ L'art. 6, comma 2 del D. Lgs. 231/2002, Prevede che: "1. Nei casi previsti dall'articolo 3, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte. 2. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito".

⁴ Legge 21 febbraio 1991, n. 52, art. 4.

⁵ Il "factoring" è un contratto atipico complesso, il cui nucleo fondamentale prevede sempre un accordo in forza del quale un'impresa specializzata (il "factor") si obbliga ad acquistare ("pro soluto" o "pro solvendo"), per un periodo di tempo determinato e rinnovabile salvo preavviso, la totalità o una parte dei crediti di cui un imprenditore è o diventerà titolare. Il "factor" paga all'imprenditore i crediti ceduti secondo il loro importo nominale, decurtato di una commissione che costituisce il corrispettivo dell'attività da esso prestata, oppure gli concede delle anticipazioni sui crediti ceduti, nel qual caso spettano al "factor", oltre alla commissione, anche gli interessi sulle somme anticipate (cfr. Cass. civ., Sez. I, 7 luglio 2017, n. 16850, in *Giust. Civ. Mass.* 2017).

⁶ LAMBRINI, in CUFFARO [a cura di], *Delle obbl.*, Comm. Gabrielli, 727s.; BIANCA, *L'obbl.*, 567s.; Cass. civ., Sez. III, 21 gennaio 2005, n. 1312 in *Giust. Civ. Mass.* 2005, 1; Cass. civ., Sez. III, 8 febbraio 2007, n. 2747.

⁷ PANUCCIO, C. dei cred., *Enc. D.*, 851; Cass. civ., Sez. III, 15 novembre 1984, n. 5786 in *Foro it.* 1985, I, 1384; MANCINI, *Tr. Rescigno*, IX, 388ss.; BIANCA, *Il debitore e i mutamenti del destinatario del pagamento*, 22ss; Cass. civ., Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15364 in *Giust. Civ. Mass.* 2011, 9, 1200; Cass. civ., Sez. III, 5 novembre 2009, n. 23463 in *Giust. Civ. Mass.* 2009, 11, 1550.

⁸ Cass. civ., Sez. III, 3 aprile 2009, n. 8145 in *Giust. Civ. Mass.* 2009, 4, 582; Cass. Civ., Sez. III, 6 giugno 2006, n. 13253 in *Giust. Civ. Mass.* 2006, 6 e, anche, in *Riv. Notariato* 2007, 5, 1213 *NOTA* (s.m.) (nota di: CIMINO); Cass. 2004, n. 610; Cass. Civ., Sez. I, 5 giugno 1987, n. 4919 in *Giust. Civ. Mass.* 1987, fasc. 6.

*incombe sempre sul cessionario provare l'esistenza e l'ammontare del credito (salva la responsabilità del cedente per la mancata consegna dei documenti su cui è fondato)*⁹.

*Chiarito l'alveo all'interno del quale muove la fattispecie in commento, la vexata quaestio analizzata dal Tribunale di Cuneo concerne l'oggetto della cessione del credito e la sua ampiezza. In altri termini, ci si domanda quali "accessori" oltre al credito trapassino con il contratto di cessione e se tra essi vi rientrino gli interessi moratori, anatocistici e, soprattutto, anche il rimborso forfettario ex art. 6, comma 2, D. Lgs. 231/2002. L'art. 1263 c.c. chiarisce innanzitutto che per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali¹⁰ e reali¹¹ e con gli altri accessori. Tale previsione, in applicazione del principio secondo cui *accessorium sequitur principale*, stabilisce che per effetto della cessione anche tali elementi si trasferiscono al cessionario¹². Senonché è lecito domandarsi cosa si intenda per "accessori". Secondo il dettato letterale della norma citata, per tali devono intendersi – oltre alle cauzioni, anticresi, diritto di ritenzione¹³ – i poteri connessi al contenuto e all'esercizio del credito, quali, tra gli altri, anche i poteri del creditore di determinare o variare la prestazione o le sue modalità¹⁴.*

L'orientamento giurisprudenziale oggi prevalente afferma che il trasferimento [oltre alle garanzie] anche degli accessori¹⁵ deve essere inteso nel senso che «(...) nell'oggetto della cessione deve rientrare anche la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, ovverosia ogni situazione giuridica direttamente collegata al diritto stesso, la quale, poiché priva di autonomia propria, integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione, ivi compresi tutti i poteri del creditore relativi alla determinazione, variazione o modalità della prestazione, nonché della tutela del credito medesimo». Ne consegue che nell'oggetto della cessione di un credito deve reputarsi incluso altresì «il risarcimento del maggior danno derivante dal ritardo nel

⁹ Il debitore ceduto, pur se edotto della cessione, non viola il principio di buona fede nei confronti del cessionario se non contesta il credito - ovvero se transige con il cedente su crediti diversi da quello ceduto - né il suo silenzio può costituire conferma di esso, perché per assumere tale significato occorre un'intesa tra le parti ed invece egli rimane estraneo alla cessione; pertanto è onere del cessionario provare l'esistenza e l'ammontare del credito, salva la responsabilità del cedente per la mancata consegna dei documenti su cui è fondato, configurante inadempimento al contratto di cessione (cfr. Cass. civ., Sez. II, 27 febbraio 1998, n. 2156 in *Giust. Civ. Mass.* 1998, 448).

¹⁰ Art. 1936 c.c. che disciplina la "Nozione" di fideiussione.

¹¹ Art. 2843 c.c. rubricato "Annotazione di cessione, di surrogazione e di altri atti dispositivi del credito".

¹² In dottrina si ritiene che detta previsione sia derogabile e l'elencazione ivi contenuta non abbia carattere tassativo, PERLINGIERI, 3; PANUCCIO, *Cessione dei crediti*, in *Enc. dir.*, Milano, 1960, 861.

¹³ PANUCCIO, *Cessione dei crediti*, in *Enc. dir.*, Milano, 1960, 863.

¹⁴ BIANCA, *Diritto civile*, IV, *L'obbligazione*, Milano 1997, 592.

¹⁵ Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2016, n. 2978 in *Gius. Civ. Mass.* 2016.

Per completezza espositiva – sebbene non sia stato oggetto della sentenza in commento – si segnala che in tema di accessori che si trasferiscono unitamente al contratto di cessione del credito, è meritevole di approfondimento il dibattito sorto in giurisprudenza intorno alle azioni giudiziali – anch'esse qualificate come accessori – già introdotte dal cedente, dei cui effetti beneficia il cessionario, con particolare riferimento all'azione revocatoria. Sul punto, si rinvencono due orientamenti contrapposti. Il primo ritiene che il cessionario benefici "ope legis" degli effetti dell'azione revocatoria vittoriosamente esperita dal cedente a tutela del credito oggetto della cessione e, quindi, acquisti il diritto – ex art. 2902 c.c., non concepibile come scisso dal credito ceduto – di agire "in executivis" nei confronti del terzo acquirente, come confermano il disposto di cui all'art. 1263 c.c. che prevede il trasferimento al cessionario di tutti i privilegi e degli effetti del pignoramento eseguito dal cedente e la considerazione che l'atto in frode alle ragioni creditorie è ugualmente pregiudizievole per il creditore cessionario, indipendentemente dalla circolazione del credito "ex latere creditoris". (Cass. civ., Sez. III, 23 giugno 2022, n. 20315 in *Giustizia Civile Massimario* 2022 e anche in *Ilprocessocivile.it* 4 AGOSTO 2022 (nota di CONTE LUCA). Di senso contrario altra parte della giurisprudenza, la quale ritiene che non trovi applicazione il menzionato principio e che, conseguentemente, non si trasferiscano al cessionario gli effetti dell'azione già introdotta precedentemente dal cedente, in virtù del presupposto che «nell'azione revocatoria ordinaria, qualora la parte attrice ceda il proprio credito nel corso del giudizio, è inammissibile l'intervento in causa del cessionario, atteso che il diritto controverso non è il diritto di credito, ma il diritto alla declaratoria di inefficacia dell'atto pregiudizievole; pertanto nell'azione revocatoria il cessionario del credito non subentra automaticamente nel diritto controverso, non trovando applicazione l'art. 111 c.p.c.» (cfr. ex multis App. Torino, 22 marzo 2022 in *Dejure*; Trib. L'Aquila, 22 febbraio 2022, n. 78 in *Redazione Giuffrè* 2022; App. Genova, 8 ottobre 2021 in *www.deaprofessionale.it*; App. Bari, 18 novembre 2021, n. 2078 in *Guida dir.* 2022, 10). La questione è stata sottoposta alle Sezioni Unite della Corte di cassazione al fine di dirimere il contrasto sorto tra i giudici di merito e, pertanto, allo stato si attende la relativa pronuncia, che fornirà un importante chiarimento sul tema.

pagamento del credito stesso (e maturatosi al momento della cessione), trattandosi di un diritto che non può esistere o estinguersi se non congiuntamente al credito ceduto e che direttamente consegue al ritardo nell'adempimento dell'obbligazione principale, senza che a tale inclusione sia d'ostacolo la previsione dell'ultimo comma dell'art. 1263 c.c.» – che prevede che la cessione non comprende, salvo patto contrario, i frutti scaduti e quindi gli interessi scaduti (dai quali il suddetto credito risarcitorio differisce ontologicamente e funzionalmente)¹⁶.

Rientrano poi nel concetto di “accessori” anche i frutti del credito – di norma i frutti civili – ovvero sia gli interessi¹⁷, con la precisazione che i frutti scaduti al tempo in cui la cessione si è perfezionata non si trasferiscono al cessionario, salvo diverso accordo tra le parti, mentre spettano sempre al cessionario i frutti che scadono dopo la conclusione della cessione^{18 19}.

Nella fattispecie in esame, si osserva che nell'atto di cessione del credito le parti hanno pattuito espressamente che nell'oggetto della stessa devono ricomprendersi anche gli interessi scaduti nonché quelli a scadere.

Difatti il Tribunale ha rilevato, da un lato, che la cessionaria ha fornito la prova del proprio diritto di credito, dall'altro lato, che hanno costituito oggetto della cessione anche gli interessi scaduti.

Il Giudice ha così riconosciuto la debenza degli interessi moratori e anatocistici sul credito vantato dall'attrice, sia maturati che maturandi. Il Tribunale ha poi affrontato la questione afferente al rimborso forfettario ex art. 6, comma 2, D. Lgs. 231/2002²⁰. Sul punto, il Giudice sulla scorta del principio testé enunciato e condividendo l'orientamento maggioritario secondo cui nell'oggetto della cessione, per accessorio, debba ricomprendersi «ogni utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto», ha ritenuto che non vi fosse alcun dubbio che nel concetto “accessorio” rientri anche l'importo forfettario di cui al citato decreto legislativo, atteso che tale istituto è posto a presidio (e ristoro) delle conseguenze economiche negative che, presuntivamente, il creditore subisce in conseguenza del ritardo del debitore nell'adempimento alla propria obbligazione principale.

Sulla base di tali argomentazioni in diritto è stata accolta integralmente la domanda in via principale svolta da [Alfa] con condanna di [Beta] al pagamento dell'importo di tutto quanto dovuto a titolo di interessi moratori ex artt. 2 e 5 D. Lgs. 231/2002, oltre agli interessi anatocistici maturati ex lege sugli interessi moratori, con condanna, altresì, al pagamento anche della somma dovuta ex art. 6, comma 2, D. Lgs. 231/2002.

Avv. Andrea Festa

Festa@munaripartners.it

¹⁶ Tra gli accessori che si trasferiscono automaticamente con il credito ceduto devono ritenersi ricomprese - oltre ai privilegi e alle garanzie reali e personali - tutte le situazioni giuridiche direttamente collegate con il diritto stesso e costituenti il suo contenuto economico, le quali siano altresì prive di profili di autonomia rispetto alla concreta situazione giuridica ceduta. Tra queste deve essere incluso anche il risarcimento del maggior danno, ex art. 1224 comma 2 c.c., in quanto questo sorge solo in conseguenza del ritardo nell'adempimento dell'obbligazione principale e non può esistere né estinguersi se non congiuntamente al credito ceduto (cfr. Cass. civ., Sez. I, 15 settembre 1999, n. 9823 in *Gius. Civ.* 2000, I, 3273).

¹⁷ PANUCCIO, *Cessione dei crediti*, in *Enc. dir.*, Milano, 1960, 863.

¹⁸ PANUCCIO, *Cessione dei crediti*, in *Enc. dir.*, Milano, 1960, 863.

¹⁹ In dottrina, secondo alcuni al cessionario spettano sempre in virtù del trasferimento del credito, anche gli interessi convenzionali scadenti; di contro, gli interessi legali spetterebbero al cessionario quale titolare del credito fruttifero, non quindi in ragione del trasferimento del credito; BIANCA, *Diritto civile, IV, L'obbligazione*, Milano 1997, 592.

²⁰ Disposizione che al citato articolo, rubricato “Risarcimento delle spese di recupero”, prevede che “(...) il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”.